



Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

presso
Ministero della Giustizia

Serv. CT Area 1
Rif. del
Allegati: **come da testo**

Ai Signori Presidenti dei Consigli
dei Collegi Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti dei Comitati
Regionali Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Alla Cassa Geometri
LORO SEDI

Oggetto: Trasmissione circolari RPT

Si trasmettono le seguenti circolari emanate dalla RPT:

- **Circolare n. 16** – Incontro con H&D – Progetto Agorà;
- **Circolare n. 17** – Audizione RPT – Correttivi Codice Appalti – Commissioni Ambiente Camera e Senato – Memoria con emendamenti RPT;
- **Circolare n. 18** – Trasmissione emendamenti IA – Commissioni Senato – Memoria ProfessionItaliane;
- **Circolare n. 19** – La Rete delle Professioni Tecniche nel 2024 – Attività e numeri.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
(Paolo Biscaro)

~

Piazza Colonna, 361
00187 Roma

Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336

www.cng.it
cng@cng.it

C.F. 80053430585



Ai Componenti dell'Assemblea della
Rete Professioni Tecniche

Circolare n.16 Prot. n.171/2024

Roma, 03 dicembre 2024

Oggetto: Riunione con Harley&Dickinson – Presentazione Progetto Agorà.

Cari Presidenti,

Lo scorso 19 novembre si è svolta, presso la sede della Rete delle Professioni Tecniche, un incontro con la società Harley&Dickinson, rappresentata dall'Amministratore Delegato Dott. Alessandro Ponti e dalla Project Manager Sara Pigozzi, per un approfondimento dell'iniziativa denominata Agorà, cui RPT ha aderito con decisione assunta nell'Assemblea del 29 ottobre c.a.

Il [Progetto Agorà](#) (cliccando sul link si accede ad un breve video di presentazione) ha l'obiettivo di favorire la riqualificazione degli spazi urbani generando ricadute positive sulla comunità e l'ambiente, attraverso la riduzione dei consumi energetici degli immobili e la progettazione di spazi che favoriscono lo scambio e la coesione sociale, ponendo al centro la promozione dell'integrazione sociale e la lotta alla solitudine per una riqualificazione urbana a vantaggio di tutti.

Si allega alla presente circolare la Presentazione oggetto dell'incontro inoltrata dai referenti di H&D.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO TESORIERE
(Dott.ssa Forestale Sabrina Diamanti)

IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562 - CF 97767480581



Allegati:

- AgoràHD_RPT_191124_Roma

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562 - CF 97767480581



AgoráHD, la nuova frontiera della riqualificazione

19/11/24 Roma - RPT

La Mission di HD

Scopriamola insieme!

Perché Centopiazze

Un mondo che cambia



Negli ultimi decenni la qualità di vita peggiorata perché:

- come **abitanti**:
città luoghi inospitali, non presidiati, inaccessibili, insicuri
- come **comunità**:
no riferimenti, indifferenza (ostilità)
- come **persone**:
siamo più soli, fragili, meno sani e con meno supporto ai problemi

Perché Centopiazze

Un mondo che cambia



Rigenerazione urbana



Ricostruzione delle comunità



Contrasto alla solitudine e
integrazione sociale



L'intervento

Un mondo che cambia

Ricostruzione delle comunità



Rigenerazione urbana



Contrasto alla solitudine e
integrazione sociale



Condivisione processo di

creazione comunità di quartiere con realtà territoriali radicate su territorio e **cittadini attivi**



Community Manager
Fondazione Ponti



Riqualificazione spazio pubblico come simbolo di cambiamento e bene comune



+ imprese
+ sponsor
+ cittadini

Attivazione e coinvolgimento
persone **sole**



App gratuita Loqal
Harley&Dickinson



Il ruolo del condominio

I nuclei

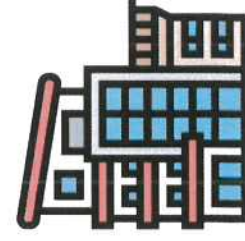
nucleo
di comunità #1

famiglia



nucleo
di comunità #2

condominio

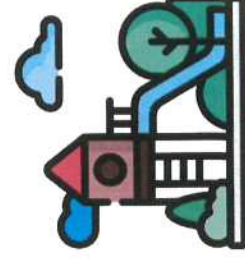


Ruolo centrale

Luogo di **convivenza**

nucleo
di comunità #3

piazza



Partecipazione

Innesco processo di

rigenerazione urbana

di quartiere



Codice Civile

Articolo 1135 / comma 3.

"L'assemblea può autorizzare l'amministratore a **partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali** promossi dalle istituzioni locali o da **soggetti privati qualificati**, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica al fine di **favorire il recupero** del patrimonio edilizio esistente, la **vivibilità urbana**, la **sicurezza** e la **sostenibilità ambientale** della zona in cui il condominio è ubicato"



Il Community Manager

Riferimento di quartiere

- **Crea le condizioni** per una piazza **vissuta e animata;**
- Collabora con **cittadini e organizzazioni** - sociale, culturale, sportivo... ;
- Organizza **eventi e iniziative;**
- Intercetta **bisogni, interessi, disponibilità;**
- Coinvolge le persone, soprattutto quelle **sole;**
- Si occupa di **inclusione per i profili fragili** (anziani, persone con disabilità...).



Prenotazione **Servizi**



Iscrizione a **Eventi**



Calendario integrato



Chat per parlare con
Community manager



Centralino



Come tutto questo vogliamo che venga realizzato?



Il nostro sistema di garanzia



Agorà^{HD}
condominio



AgoràCondominio è la **proposta all inclusive** per il condominio, unica sul mercato per completezza.

Tutti i **processi** sono stati ideati per adattarsi rapidamente ai cambiamenti in ambito **fiscale e giuridico, garantendo un supporto costante.**

“100in10”





1. FINANZIAMENTI che coprono il 100% dei costi	2. TASSO ZERO grazie ai benefici dell'intervento	3. PACAMENTO alle imprese garantito	4. SISTEMA ASSICURATIVO di filiera
5. ABBATTIMENTO dei costi energetici	6. Gestione CARBON CREDITS generati dall'intervento	7. RENDICONTAZIONE DEI CONSUMI e building automation per Performance Guarantee	8. SERVIZI ALLA PERSONA tramite Local famiglie (dall'intrattenimento alla tele-medicina)
9. MAN-CO Portale di governance per gli amministratori con passaporto dell'edificio	10. Finanziamento GREEN		



I costi dell'operazione



Costo lavoro +

% Impresa +

% Progettista +

Fee HD (12%) +

(Fondo HD x accr. + Interessi + Assicurazioni) =

Costo Esposto al Condominio





Ripartizione dei Costi

Per un condominio di **20 unità abitative**, il costo totale medio è di **600.000 euro**, distribuito su:

- **400.000 euro** di interventi materiali e manodopera.
- **200.000 euro** per oneri finanziari, assicurazioni e spese accessorie.

Ogni condomino paga mediamente **3.000 euro l'anno per 10 anni**, ovvero **250 euro al mese**.

Detrazioni e risparmi



Grazie al meccanismo di incentivazione fiscale:

- Il **65% del costo** totale (3000 euro) è coperto da detrazioni fiscali, equivalenti al risparmio di **1.950 euro l'anno per unità abitativa**.
- Il costo effettivo per i condomini si riduce a **1.050 euro l'anno (circa 90 euro al mese)**.

Inoltre, il **risparmio energetico** garantito del **30%** permette di ridurre ulteriormente i costi:

- Bolletta energetica media ridotta di circa **200 euro l'anno** per unità abitativa.
- Crediti di carbonio e vantaggi economici derivanti da emissioni di CO₂ evitate: circa **100 euro l'anno per condomino**.



Il costo per il condòmino

Tutto ciò permette di ridurre ulteriormente il costo annuale per condòmino a 750 euro.



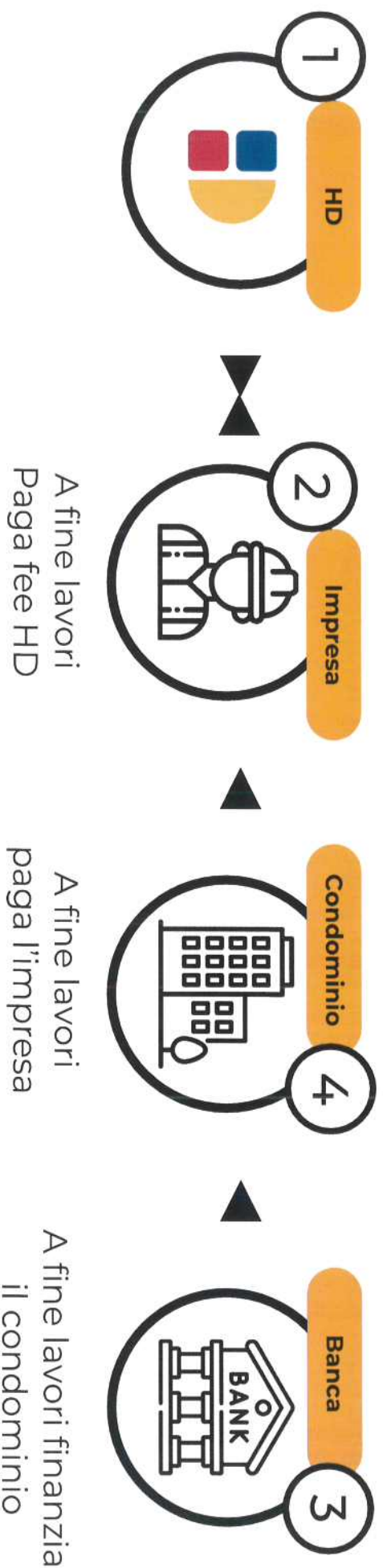
Il sistema di pagamenti



1. **Assistenza finanziaria:** ogni pratica di finanziamento verrà seguita dalla società CreditBroker;
2. **A tasso Zero:** gli interessi della banca erogatrice verranno sostenuti dal General contractor e non dal Condominio;
3. **Garanzia dei pagamenti:** Al fine di garantire il funzionamento del sistema è necessario versare gli importi nel FlowPay del condominio;
4. **Pagamento a fine lavori:** Il finanziamento si attiva a fine lavori, garantendo una tutela per la banca ed il condominio.

Il sistema di pagamenti

Il flusso di pagamento



Pagamenti Waterfall: questo sistema stabilisce una sequenza di pagamenti ben definita per tutti i soggetti coinvolti. Una volta erogato il finanziamento dalla banca al condominio, il pagamento passa all'impresa incaricata dei lavori, che a sua volta remunera i subappaltatori, i fornitori di materiali e il professionista. L'obiettivo di questo metodo è assicurare che ogni attore sia pagato in modo trasparente e puntuale.

I Pagamenti della rete



Il pagamento del 100% dei costi di materiali e manodopera avverrà a completamento dei lavori da parte dell'impresa

Opzioni di **factoring** per fornitori secondo procedure già predisposte da HD, con sblocco anticipato dei pagamenti.



Sicurezza Finanziaria



Ogni progetto è gestito tramite un **portafoglio digitale dedicato** (Wallet HD):

- Fondi già stanziati e garantiti al 100% dalla banca.
- Meccanismo di pagamento diretto e trasparente: la banca paga il condominio, che a sua volta paga l'impresa e i professionisti.

Attualmente collaboriamo con partner finanziari come **Reale Mutua, BNL, Credit Agricole** e società finanziarie **quali Agòs**, per garantire:

- Valutazioni di rating socio-economico per progetti oltre questa soglia.

Sistema assicurativo – 1/3

Le assicurazioni **obbligatorie** stipulate da HD



POLIZZE DI CANTIERE

- **C.A.R.** (Contractor's All Risks): una copertura completa per tutti i rischi legati alla costruzione ed esecuzione dei lavori, attiva per l'intera durata del cantiere.
- **R.P.O.** (Rimpiazzo Posa in Opera) *Biennale Postuma*: una copertura assicurativa che protegge il rimpiazzo delle opere di cantiere nei 24 mesi successivi alla fine dei lavori.
- **Tutela legale condominio**: un supporto finanziario essenziale per le spese legali in caso di eventuali contenziosi con l'Agenzia delle Entrate nei 10 anni successivi alla fine dei lavori.

POLIZZE GENERALI

- **RC professionale HD**: assicurazione continua a tutela dell'operato degli uffici H&D, durante l'iter burocratico di gestione della pratica.



Sistema assicurativo – 2/3

Le assicurazioni **obbligatorie** stipulate dagli stakeholders

POLIZZE DI CANTIERE STIPULATE DALL'IMPRESA

- **Performance Guarantee:** un'assicurazione che garantisce il pagamento della rata del finanziamento delle opere di riqualificazione qualora non fossero raggiunti i parametri energetici certificati post intervento. Vale dalla fine del cantiere e per tutta la durata del finanziamento.
- **Fidejussoria Condominio:** polizza fidejussoria a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall'impresa nel contratto d'appalto. Vale da inizio lavori a fine lavori.
- **Garanzia Plus:** Specifica polizza a copertura di eventuali danni derivanti da inadempimento attribuibile all'amministrazione condominiale in danno ai condomini. Vale dalla fine del cantiere e per tutta la durata del finanziamento.

Sistema assicurativo – 3/3

Le assicurazioni **facoltative** offerte da HD



POLIZZE PROPOSTE AL PROFESSIONISTA

Rc professionale asseveratore: una polizza specifica in merito all'attività di asseverazione ai fini dell'ottenimento del Bonus fiscale, valida per ogni singolo lavoro e per dieci anni dopo il completamento. Non sostituisce la RC professionale ordinaria e obbligatoria dei professionisti e avrà un massimale commisurato al valore della commessa.

POLIZZE PROPOSTE AI SINGOLI CONDÒMINI

Polizza CPI (Creditor Protection Insurance): una polizza assicurativa che al determinarsi di alcuni eventi riferibili al singolo condomino (gravi o permanenti) garantisce l'estinzione del debito contratto dalla famiglia dell'assicurato nei confronti del soggetto che finanzia le opere. Valida dalla fine dei lavori alla fine del finanziamento.



Monitoraggio e performance

Risparmio energetico minimo garantito e misurato.

- Monitoraggio decennale dei rendimenti energetici.
- In caso di mancato raggiungimento, l'assicurazione copre differenza fino a risoluzione del problema.
- Monitoraggio decennale: **Il professionista diventa il tutor del condominio**, gestendo la manutenzione straordinaria. Grazie alla tecnologia di HD, il professionista avrà sempre accesso in tempo reale ai dati che gli permetteranno di mettere in atto una **manutenzione predittiva**.

La famiglia digitale



Entrando a far parte del sistema di HD, ogni attore aderisce a un patto che prende il nome di «**Famiglia digitale**» accettando di condividere i principi, gli scopi e la metodologia del progetto.

Questo significa anche comprendere e accettare il sistema di pagamenti previsti dello schema di AgoràHD, nel rispetto di tutti gli stakeholder coinvolti nel cantiere.



Il metodo di Harley&Dickinson



Per supportare gli amministratori nella gestione efficiente degli immobili.



Per dare alle aziende nuove opportunità di business, corsi di formazione e opportunità.

**Riqualificazione
energetica**



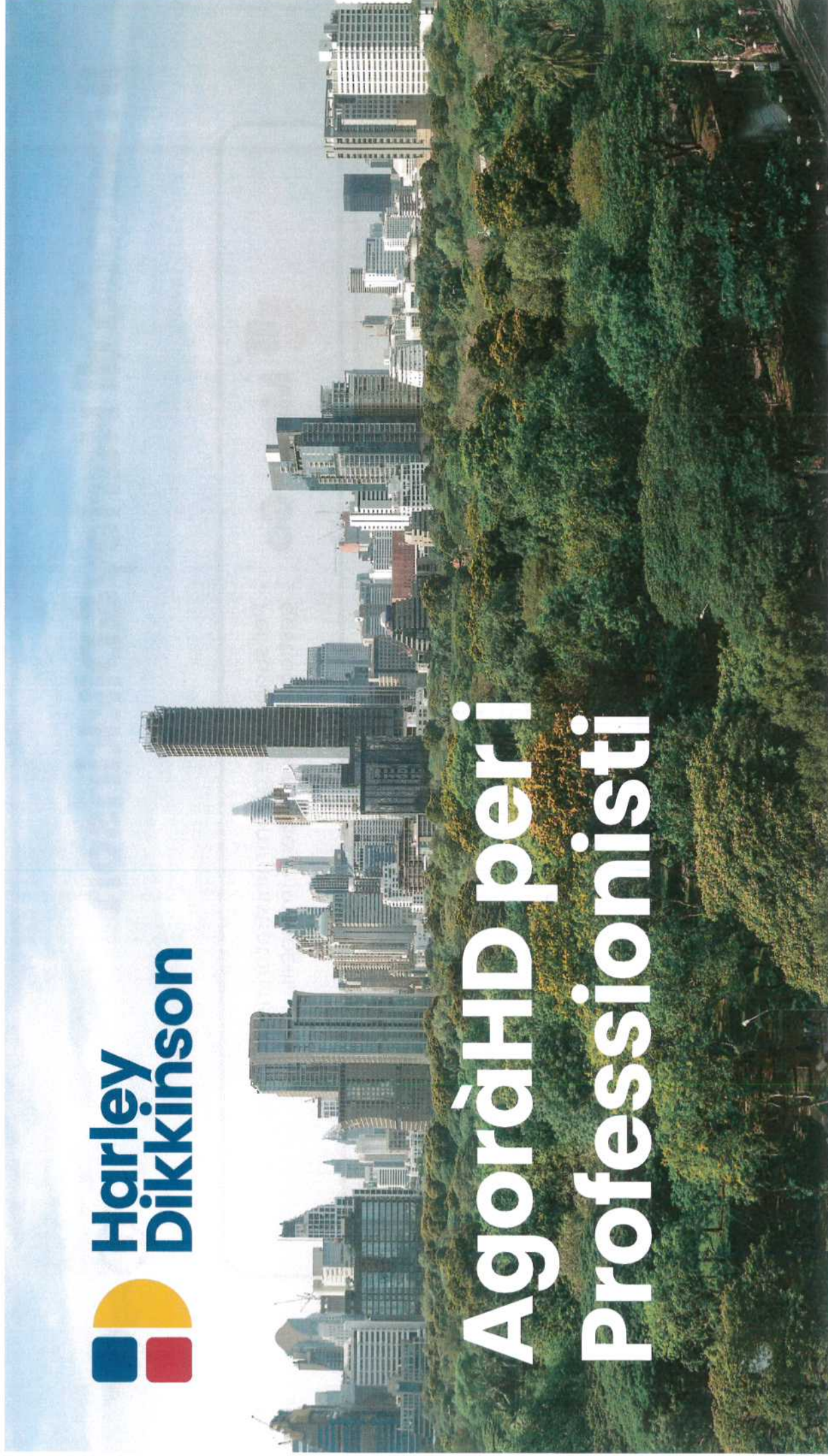
Per aiutare i professionisti a progettare interventi di efficientamento energetico.



Per vivere in modo semplice e partecipato la vita di condominio e di quartiere.



AgoràHD per i Professionisti





Il portale dei professionisti

Ogni professionista, per entrare nell'ecosistema di H&D, potrà accedere **gratuitamente** tramite credenziali personalizzate alla piattaforma HappyWay.

Tramite un unico portale il professionista potrà:

- Accedere ai propri progetti Agorà Condominio con i rispettivi strumenti di prevenzione
- Accedere a una formazione dedicata
- Monitorare le sue attività di tutor condominio
- Visionare i prossimi appuntamenti in programma
- Accedere a nuovi lavori su segnalazione di HD



Flusso operativo adesione AgoràHD



1. Iscrizione e Profilazione

Il professionista si iscrive alla piattaforma HappyWay indicando il proprio settore di competenza (Architetto, Ingegnere etc..).

2. Corsi di formazione

Come HD Academy supportiamo i professionisti dando loro la possibilità di accedere a un pacchetto di formazione gratuito sulla tassonomia europea, sulle tematiche ESG e sull'utilizzo pratico della piattaforma Agorà. HD, ente autorizzato a rilasciare attestati, dopo la frequentazione del corso ESG rilascerà un attestato di partecipazione al corso (indispensabile per i futuri rapporti bancari)

3. Pre-progettazione

Con questo strumento potrà accedere a una pre-progettazione: in 20 domande potrà avere: capitolato, computo metrico, calcolo del risparmio di CO₂ e crediti di carbonio. In questo modo con pochi passaggi sarà in grado di presentare un'analisi dei costi dettagliata all'amministratore.





Flusso operativo adesione AgoràHD

4. Generazione progetto definitivo

Il professionista, a seguito del sopralluogo e della compilazione del proprio computo metrico, potrà accedere a ad sistema di digitale in grado di calcolare fee HD, oneri bancari e costi assicurativi atti alla generazione del costo definitivo

5. Incarico Formale

Prima assemblea: approvazione incarico del professionista (il professionista decide in totale autonomia il suo compenso).

Seconda assemblea: validazione del progetto e definizione delle imprese coinvolte.

6. Supervisione e Sicurezza

Controllo tecnico e normativo garantito da HD e partner.

Dashboard digitale per il monitoraggio del cantiere (tempi, forniture, progressi).

I vantaggi del sistema AgoràCondominio



- **Preventivo del Professionista:** ogni professionista ha accesso al “preventivatore” di HD, che permette di **stimare i costi e i margini di guadagno direttamente sulla piattaforma**.
- Il professionista **non paga nessuna FEE** ad HD
- **Copertura per professionisti:** Una polizza specifica per ogni singolo lavoro, valida per dieci anni dopo il completamento. Non sostituisce la RC professionale ordinaria dei professionisti



I vantaggi del sistema AgoràCondominio

- **Assegnazione di un Operatore HD (Gestore):** ogni progetto è seguito da un Operatore HD, che assiste i professionisti e le imprese durante tutte le fasi amministrative e operative. Il gestore accompagnerà il professionista in assemblea per garantire un supporto tecnico-finanziario e rimarrà a supporto durante tutte le fasi di cantiere. Questo ruolo è centrale per garantire che ogni operazione sia conforme e che tutte le parti siano correttamente remunerate secondo i tempi stabiliti.
- **Certificazione e garanzia di qualità:** per assicurare che ogni intervento rispetti i requisiti energetici e qualitativi previsti dalla Direttiva Europea "Casa Green", HD collabora con partner di certificazione. Questa struttura verifica la conformità dei lavori, il rispetto delle norme di sicurezza e l'efficacia energetica dell'intervento, permettendo la liquidazione delle somme solo a lavori ultimati e certificati.

Dimensioni dei progetti e opportunità



Stima/dimensione del mercato Agorà dei prossimi anni:

- primo anno operativo acquisizione di circa **1 miliardo** di lavori (2% circa);
- il secondo anno **3 miliardi** (5% circa);
- dal terzo in poi circa **5 miliardi** di lavori annui (7% circa del mercato).

Attualmente, i **progetti in pipeline**: Attualmente gestiamo una pipeline di oltre **150 condomini**, con interventi che vanno da **350.000 a 1,2 milioni di euro** per singolo progetto.

Valore medio per condominio: Circa **600.000 euro per interventi** che includono cappotti termici, impianti centralizzati e fotovoltaico.



PARTNER





AgoràHD, la nuova frontiera della riqualificazione

19/11/24 Roma-RPT



Ai Componenti dell'Assemblea della
Rete Professioni Tecniche

Circolare n.17 Prot. n.172/2024

Roma, 03 dicembre 2024

Oggetto: Audizioni – Schema di Decreto, Dlgs. 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

Cari Presidenti,

come riportato nella circolare n.10 del 1° agosto (che si allega alla presente), nel mese di luglio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha convocato RPT per una consultazione, in vista dell'adozione del Decreto attuativo in materia di Codice dei Contratti Pubblici. In quell'occasione, RPT aveva evidenziato le problematiche già contenute in documenti precedentemente inviati, e soprattutto si era soffermata sulla questione dell'applicazione dell'equo compenso, presentando un documento con proposte di emendamenti al Codice dei Contratti.

Successivamente, lo Schema di Decreto adottato dal Governo è approdato alle Camere, per la formulazione del parere da parte delle Commissioni competenti, le quali hanno deciso di procedere all'audizione di un insieme di soggetti interessati.

RPT è stata dunque contattata dalle Commissioni Ambiente del Senato e della Camera dei Deputati per due audizioni sullo stesso provvedimento, svoltesi a Palazzo Madama lo scorso 26 novembre, mentre a Montecitorio il 28 novembre 2024.

L'audizione alla Commissione del Senato si è tenuta, come richiesto, con un solo rappresentante di RPT, nella persona del Coordinatore, mentre, su richiesta della Commissione della Camera, ha partecipato una delegazione composta dal Coordinatore RPT e da rappresentanti di CNI, CNAPPC, CNG, CNGeGL e CNPIePIL.

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562 – CF 97767480581



Per l'occasione, è stato riveduto e aggiornato il documento contenente le proposte di emendamenti al Codice dei Contratti Pubblici elaborato dal Gruppo di Lavoro RPT, ed è stato inviato alle Commissioni, che hanno provveduto alla pubblicazione sui rispettivi siti web.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO TESORIERE
(Dott.ssa Forestale Sabrina Diamanti)

IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)

Allegati:

- *Prot. n.169 del 26_11_2024 - Memoria RPT - Correttivi al Codice dei Contratti Pubblici - Proposte Emendamenti - Audizione Commissione Ambiente Camera*
- *Prot. n.169bis del 26_11_2024 - Memoria RPT - Correttivi al Codice dei Contratti Pubblici - Proposte Emendamenti - Audizione Commissione Ambiente Senato*
- *Prot. n.153 del 01_08_2024 - Circolare n.10 - Informativa Attività RPT_luglio 2024*

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562 - CF 97767480581



Ai Componenti dell'Assemblea della Rete
Professioni Tecniche

Circolare n.10 Prot. n.153/2024

Roma, 01 agosto 2024

OGGETTO: INFORMATIVA ATTIVITÀ:

- A) INCONTRO CON MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**
- B) EQUO COMPENSO – AGGIORNAMENTO DEI PARAMETRI PREVISTO DALLA L.49/2023**
- C) REVISIONE DEI PARAMETRI PER I SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PREVISTA DAL CODICE DEI CONTRATTI**
- D) APPLICAZIONE EQUO COMPENSO NEGLI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI – CABINA DI REGIA**
- E) CONSULTAZIONE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – PROPOSTE EMENDAMENTI RPT AL CODICE DEI CONTRATTI**
- F) GRUPPO DI LAVORO INTELLIGENZA ARTIFICIALE**
- G) AUDIZIONE DECRETO SALVA CASA**
- H) TAVOLO TECNICO SICUREZZA MINISTERO DEL LAVORO**

A) INCONTRO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

ProfessionItaliane, con nota Prot. n. 031 del 9 maggio 2024 e sollecito n.036 del 10/7/2023, ha richiesto un incontro con il Ministro della Giustizia on.le Nordio per organizzare le modalità di partecipazione e collaborazione degli Ordini vigilati dal Ministero di Giustizia.

In data 23/7/2024 il Capo di Gabinetto del Ministro, dr.ssa Giusi Bartolozzi, ha ricevuto una ristretta delegazione dell'Associazione, su delega del Ministro.

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562 - CF 97767480581



Nella riunione, svoltasi un clima di cordiale collaborazione, si sono affrontati importanti temi di interesse delle professioni, tra cui la legge sull'equo compenso ed il suo aggiornamento, i parametri dei compensi ivi previsti, i parametri per i compensi per i servizi tecnici per gli appalti pubblici, la tariffa dei consulenti ausiliari dei giudici, l'applicazione dell'equo compenso nel codice dei contratti pubblici per i servizi tecnici, gli obblighi degli Ordini richiesti da alcuni organi della P.A., l'aggiornamento del DPR 137/2012, una nuova disciplina per le società tra professionisti ed altro.

Il Capo di Gabinetto ha dato assicurazione della volontà del Ministro di avere un dialogo continuo con le professioni, che avverrà, per i temi generali, direttamente con ProfessioniItaliane, mentre per le problematiche riguardanti singoli Consigli Nazionali sarà impegnato il Dipartimento Affari di Giustizia – Sezione Libere Professioni.

B) EQUO COMPENSO – AGGIORNAMENTO DEI PARAMETRI PREVISTO DALLA L.49/2023

Il gruppo di lavoro di ProfessioniItaliane ha completato la prima fase di aggiornamento dei parametri per i compensi professionali previsto dalla Legge sull'equo compenso.

A breve saranno disponibili i testi finali per le professioni che hanno provveduto a redigere le relative proposte, per l'invio al Ministero di Giustizia.

C) REVISIONE DEI PARAMETRI PER I SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PREVISTA DAL CODICE DEI CONTRATTI

Il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei Contratti Pubblici –, ai sensi di quanto previsto dal comma 15 dell'articolo 41, richiama la revisione del D.M. 17 giugno 2016, che definisce i parametri per il calcolo dei compensi dei professionisti tecnici per adeguarli al nuovo dettato normativo. La norma citata prevede che, come per il passato, il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approvi, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione, direzione dell'esecuzione, collaudo e degli altri servizi tecnici.

Già in passato la Rete delle Professioni Tecniche ha interloquito con il Ministero, nonché con quello delle Infrastrutture ed il Consiglio Superiore dei Lavori, producendo studi, tabelle ed elaborati poi confluiti nel provvedimento di definizione dei corrispettivi approvato con D.M.31/10/2013 n.143 e con quello successivo del 17/6/2016, che non ne ha modificato la struttura.

La RPT ha ritenuto di dover avviare il lavoro di elaborazione della nuova proposta di provvedimento, che in realtà si propone sia di aggiornare il DM a quanto previsto dal D.lgs. 36/23 - si pensi a tale proposito che una delle principali novità del nuovo Codice dei Contratti è la

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562 - CF 97767480581



ripartizione dei livelli di progettazione da tre a due - sia di cogliere questa occasione per intervenire sullo stesso Decreto Ministeriale nelle parti in cui lo stesso presenta dei problemi e necessita di interventi di modifica.

Pertanto, con nota n. 129 del 24/6/2024 la Rete ha trasmesso il documento, redatto dall'apposito gruppo di lavoro, al Ministero vigilante, mettendo in conoscenza il Ministero delle Infrastrutture, tenuto ad esprimere il concerto in proposito, ed il Consiglio Superiore dei Lavori, cui il testo era già stato anticipato.

D) APPLICAZIONE EQUO COMPENSO NEGLI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI – CABINA DI REGIA

Con nota n.35/2024 del 14/6/2024 ProfessionItaliane, su impulso della RPT, inviata al Presidente del Consiglio, che si allega, ha evidenziato come nelle fasi delle procedure per l'affidamento dei SIA (Servizi di Ingegneria e Architettura) si è assistito spesso a bandi di gara che consentono l'applicazione dei ribassi. Spesso, inoltre, i ribassi sono di entità tale da compromettere in modo evidente le finalità della legge sull'equo compenso.

È necessaria, quindi, una chiara direttiva normativa che delinei in modo inequivocabile come le offerte di gara debbano rispettare i principi dell'equo compenso.

Ciò premesso, è stato chiesto un incontro con la Cabina di Regia del codice dei contratti, per proporre le possibili soluzioni al problema evidenziato.

E) CONSULTAZIONE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – PROPOSTE EMENDAMENTI RPT AL CODICE DEI CONTRATTI – (documento allegato in data 22/7/2024)

Nell'incontro con le rappresentanze istituzionali, ordini professionali ed associazioni di operatori del settore, il Ministro On.le Salvini ha richiesto contributi sulle correzioni da apportare al codice dei contratti, da inserire in un apposito provvedimento correttivo.

Nell'occasione la RPT ha evidenziato le problematiche già contenute in documenti precedentemente inviati ma soprattutto è intervenuta sulla questione dell'applicazione dell'equo compenso.

Ha trasmesso quindi, riportandolo anche nel modulario di consultazione, il documento che si allega, datato 22 luglio 2024, redatto dal Gruppo di Lavoro sulle opere pubbliche della RPT.

F) GRUPPO DI LAVORO INTELLIGENZA ARTIFICIALE

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562 - CF 97767480581



Il gruppo di lavoro di ProfessioniItaliane sull'intelligenza artificiale ha ripreso l'attività riunendosi nei giorni 27/6/2024 e 22/7/2024 per affrontare il tema delle proposte di emendamenti al DDL n.1146 del 20/5/2024 di iniziativa governativa sul tema: Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale, sul quale l'associazione ha chiesto di partecipare alle audizioni.

Il testo prevede anche importanti precisazioni riguardanti l'attività dei professionisti e dei tecnici.

La prossima riunione è prevista per settembre.

G) AUDIZIONE DECRETO SALVA CASA

La RPT ha partecipato all'audizione sul DL c.d. Salva Casa trasmettendo il documento che si allega, nel quale si evidenzia la necessità di completare il percorso di revisione del Testo Unico dell'Edilizia, oggetto di richiesta esplicita al Ministro delle Infrastrutture.

H) TAVOLO TECNICO SICUREZZA MINISTERO DEL LAVORO

È stato convocato dal Ministero del Lavoro il Tavolo tecnico complementare delle professioni tecniche con la seguente agenda:

- Formazione e addestramento;
- Intelligenza artificiale e sicurezza sul lavoro;
- Luoghi confinati o sospetti d'inquinamento.

Nell'occasione la delegazione della RPT ha ricordato l'invio di un contributo di modifica alla bozza accordo stato regioni per la formazione.

Con riferimento ai luoghi confinati è stata esposta la proposta dell'inserimento di un nuovo titolo all'interno del decreto legislativo 81 o in alternativa di un decreto ministeriale che dia risalto ad aspetti tecnici quali ad esempio la definizione di ambiente confinato. Con riferimento alla Intelligenza Artificiale si è dato atto dell'avvio di un percorso per analizzare l'applicazione pratica nell'ambito della sicurezza e cercare di capire potenzialità e limiti.

I rappresentanti del Ministero hanno apprezzato il lavoro svolto, per l'attuazione del quale va definito lo strumento normativo da mettere in campo. È stato proposto dalla RPT oltre alla

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562 - CF 97767480581



definizione di un nuovo titolo all'interno del D.lgs. 81 anche uno strumento normativo più veloce quale un decreto ministeriale in attuazione ad un decreto legislativo.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO TESORIERE
(Dott.ssa Forestale Sabrina Diamanti)

IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)

Allegati:

- *Prot. n.031 del 09_05_2024 PI - All'attenzione del Ministro On.le Carlo Nordio - Richiesta di incontro*
- *Prot. n.036 del 10_07_2024 PI - All'attenzione del Ministro Carlo Nordio - Cabina Regia Professioni Ordinistiche - Rinnovo di istanza*
- *Prot. n.035 del 14_06_2024 PI - All'attenzione del Presidente del Consiglio -Nota Professioni Italiane - Equo Compenso Appalti Pubblici*
- *Prot. N.129 del 4/6/2024 RPT – All'attenzione del Ministro della Giustizia, del Ministro delle Infrastrutture e del Presidente del Consiglio Superiore LL.PP. - Revisione del decreto parametri per i servizi di ingegneria ed architettura*
- *Prot. n.150 del 22_07_2024 RPT - Consultazione Ministero Infrastrutture e Trasporti - Proposte emend. RPT al Codice Contratti Pubblici*

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562 - CF 97767480581



Audizioni sul Correttivo al Codice dei Contratti

**8° Commissione
(Ambiente)
Senato della Repubblica**

**PROPOSTE DI EMENDAMENTI
al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei
contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21
giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di
contratti pubblici**

Roma, 26 novembre 2024

**RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA TECNICA E
SCIENTIFICA**

**CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI**

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI CHIMICI E DEI FISICI

CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI

**CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI**

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

**COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E
PERITI AGRARI LAUREATI**

**CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE
TECNOLOGI ALIMENTARI**



EMENDAMENTI PROPOSTI

1. L'articolo 8 del D.Lgs. 36/23, rubricato "*Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito*", è modificato come segue:

- al comma 2, dopo le parole "dell'equo compenso" sono aggiunte le parole "secondo le previsioni della legge 21 aprile 2023, n. 49".

2. All'articolo 41 del D.Lgs. 36/23, rubricato "*Livelli e contenuti della progettazione*", dopo il comma 15, è aggiunto il seguente comma 15-bis:

- "15-bis. In attuazione degli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara per gli affidamenti di cui all'articolo 108, comma 2, lettera b), comprensivo dei compensi, nonché degli oneri e delle spese accessori, fissi e variabili. Le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) per il 70 per cento dell'importo determinato ai sensi del primo periodo l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5;
 - b) il restante 30 per cento dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all'offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all'articolo 2-bis dell'allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 20 per cento."

3. All'articolo 42 del D.Lgs. 36/23, rubricato "*Verifica della progettazione*", dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

- "6. Nei contratti di partenariato pubblico-privato la verifica ai fini della validazione è estesa anche ai documenti specifici relativi alla procedura di partenariato, indicati all'art. 193, comma 1, tra cui bozza di convenzione, piano economico-finanziario asseverato, specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione."

4. All'articolo 43 del D.Lgs. 36/23, rubricato "*Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni*", il comma 1 è modificato come segue:



- “1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima parametrica del valore del progetto di importo superiore a 2 milioni di euro ovvero alla soglia dell’articolo 14, comma 1, lettera a) in caso di interventi su edifici di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima parametrica del valore del progetto di importo superiore a 500 mila euro. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo non si applicano agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l’adozione dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale”.
5. All’articolo 45 del D.Lgs. 36/23, rubricato “*Incentivi alle funzioni tecniche*”, il comma 4 è modificato come segue:
- “4. L’incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L’incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell’anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L’incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell’appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all’amministrazione medesima oppure perché prive dell’attestazione del dirigente”.
6. L’articolo 46 del D.Lgs. 36/23, rubricato “*Concorsi di progettazione*”, è modificato come segue:
- il secondo periodo del comma 2, dalle parole “Con adeguata motivazione” a “delle proposte selezionate.” è abrogato e sostituito dal seguente periodo: “Nella prima fase sono selezionate le proposte ideative. Nella seconda fase vengono approfondite le proposte ideative selezionate. Il vincitore del concorso, entro il termine indicato nel bando, sviluppa il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Con adeguata motivazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono bandire



un concorso in una fase.”;

- al primo periodo del comma 3, dopo le parole “dei requisiti previsti dal bando”, sono inserite le parole “dimostrabili, dopo la proclamazione, anche attraverso la costituzione di un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui all’articolo 66 comma 1 o mediante avvalimento”.

7. L’articolo 59 del D.Lgs. 36/23, rubricato “*Accordi quadro*”, è modificato come segue:

- al comma 1, dopo le parole “previste nell’accordo.”, sono inserite le seguenti: “L’accordo quadro non è utilizzabile per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria”.

8. L’articolo 66 del D.Lgs. 36/23, rubricato “*Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria*”, è modificato come segue:

- dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: “3. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l’incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Nell’offerta è inoltre indicata la persona fisica, in possesso di idonei requisiti professionali, incaricata dell’integrazione e del coordinamento tra le varie prestazioni specialistiche”.

9. L’allegato I.7 del D.Lgs. 36/23, recante “*Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo (articoli da 41 a 44 del Codice)*”, è modificato come segue:

- all’art. 6, rubricato “*Progetto di fattibilità tecnico-economica*”, al comma 7, lett. b) dopo le parole “relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici,” sono inserite le parole “tra cui le relazioni geologica, idrogeologica, geotecnica e sismica, la cui redazione è affidata direttamente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente a professionisti abilitati aventi le specifiche competenze richieste dalla legge”;
- all’articolo 8, rubricato “*Relazione tecnica*”, il primo periodo del comma 3 è interamente sostituito dal seguente: “La relazione tecnica è corredata da tutte le relazioni specialistiche necessarie per l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica, ovvero concernenti almeno a:”;
- all’articolo 22, rubricato “*Progetto esecutivo*”, la lettera b) del comma 4 è abrogata e sostituita dalla seguente: “b) relazioni specialistiche esecutive, tra cui le relazioni geologica, idrogeologica, geotecnica e



sismica, la cui redazione è affidata direttamente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente a professionisti abilitati aventi le specifiche competenze previste dalla legge”;

- all'articolo 24, rubricato “*Relazioni specialistiche*”, al comma 1, dopo le parole “livello progettuale”, sono inserite le parole “e con un approfondimento tale da garantire la cantierabilità dell’opera”.

10. All'allegato I.13 del D.Lgs. 36/23, recante “*Determinazione dei parametri per la progettazione (articolo 41, comma 15 del Codice)*”, si introduce il seguente articolo 2-bis:

“Le stazioni appaltanti definiscono i punteggi da attribuire alle offerte economiche presentate per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 140.000 euro secondo il seguente metodo di calcolo, di natura non lineare:

- Se $R_i < R_{med}$
- $PE_i = (R_i/R_{med})^\alpha \cdot X$
- Se $R_i \geq R_{med}$
- $PE_i = X$

ove:

- PE_i = punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i-esimo;
- R_i = ribasso offerto dall'operatore economico i-esimo;
- R_{med} = media ribassi offerti;
- α = coefficiente esponenziale variabile da 0,1 a 0,2;
- X = punteggio offerta economica, con valore massimo pari a 20”.

11. All'allegato I.13 del D.Lgs. 36/23, recante “*Determinazione dei parametri per la progettazione (articolo 41, comma 15 del Codice)*”, all'articolo 2, dopo il comma 5, è inserito il seguente comma: “6. Per la determinazione del corrispettivo per prestazioni introdotte dal presente codice o da recenti normative non ricomprese nelle tavole allegate al D.M. 17 giugno 2016, si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle medesime tavole. Per altre prestazioni non determinabili ai sensi del precedente periodo, si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai valori dell'art.6) comma 2) del D.M. 17 giugno 2016”.

12. All'allegato II.12 del D. Lgs. 36/23, recante “*Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di*



affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (articoli 66, comma 2 e 100, comma 4", il comma 2 dell'articolo 25 è modificato come segue: dopo le parole "in architettura" sono aggiunte, sia nel primo sia nel secondo periodo, le parole " , in geologia".

13. All'allegato II.14 del D.Lgs. 36/23, recante "*Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità.*", all'articolo 7, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti due commi:

- "2-bis. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.";
- "2-ter. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, è responsabile dei danni conseguenti a tale negligenza ed obbligato a rifondere la stazione appaltante di quanto corrisposto".

14. All'allegato V.2 del D.Lgs. 36/23, recante "*Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico (articolo 215, comma 1)*", all'articolo 1, prima della parola "giuristi," sono inserite le parole "geologi, altri professionisti tecnici,".

15. All'allegato V.3 del D.Lgs. 36/23, recante "*Modalità di formazione della Cabina di regia*", all'articolo 1, è inserita la seguente lettera: "o) un rappresentante per ciascun Consiglio Nazionale degli Ordini e dei Collegi delle professioni regolamentate delle aree tecniche e scientifiche".



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. L'attuale formulazione delle disposizioni del Codice facenti riferimento all'equo compenso non chiariscono, in maniera univoca, le modalità applicative di quest'ultimo e necessita di un coordinamento con le disposizioni della legge 49/2023, successiva all'entrata in vigore del Codice stesso. Sulla scorta dei dati trasmessi dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri all'Osservatorio ministeriale sull'equo compenso, emerge che, su 2500 bandi monitorati, oltre l'80% delle stazioni appaltanti applica la legge 49/2023, ammettendo il ribasso esclusivamente sull'aliquota delle spese di cui al decreto determinate i parametri per la progettazione. Per tali ragioni si propone di riformulare gli artt. 8 e 41, nonché l'allegato I.13, mediante misure e criteri che rendano più evidente la legittimità ed i limiti del ribasso nel caso delle gare di ingegneria ed architettura.

2. Si veda punto 1.

3. La modificazione proposta riguarda l'articolo 42 anche alla luce delle modifiche già introdotte all'art. 193 del Codice (e, come indicato più oltre, per ragioni organizzative e di coerenza, anche l'allegato I.7) ed al fine di sviluppare lo strumento del partenariato pubblico-privato.

4. Il Correttivo, per venire incontro alle difficoltà della pubblica amministrazione e di tutta la filiera delle costruzioni nel rispetto delle previsioni dell'introduzione della gestione informativa all'interno del mondo delle opere pubbliche, introduce un innalzamento della soglia economica per l'obbligatorietà di tale metodologia. Se tale innalzamento consentirà di assorbire i ritardi menzionati, rischia di essere penalizzante per l'applicazione di un'utile innovazione al settore delle opere pubbliche e alla gestione del patrimonio immobiliare e infrastrutturale. Si propone pertanto l'introduzione di una ulteriore soglia temporale, che abbassi nuovamente il limite economico di applicazione della gestione informativa.

5. Il Correttivo, nella originaria formulazione proposta dal MIT al Governo, prevedeva l'eliminazione dell'esclusione dei dirigenti tecnici tra i destinatari dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice. Nella versione bollinata tale previsione è stata omessa. I dirigenti della pubblica amministrazione spesso svolgono anche attività di RUP e hanno grandissime responsabilità, in molti casi difficilmente riscontrabili in altri servizi e realtà professionali. In ogni caso, i medesimi governano progetti del valore di decine di milioni di euro, con responsabilità individuali penali, civili, amministrative ed erariali. È quindi giusto che chi ha così tante responsabilità, abbia anche equa valorizzazione economica del proprio impegno lavorativo.



6. La modificazione proposta dell'art. 46 mira a rendere più chiaro l'istituto e di conseguenza più semplice il suo utilizzo. A tale scopo appare utile adottare, in via preminente, la tipologia del concorso in due fasi (idea e progetto) in quanto la versione attuale, a nostro avviso, viola il principio di proporzionalità. La richiesta che tutti i partecipanti forniscano gratuitamente un progetto di fattibilità tecnica ed economica, comporta, infatti, un lavoro ingente già in fase di partecipazione, con un conseguente elevato e non giustificato costo complessivo della procedura stessa. Sul concorso di progettazione. Il concorso di progettazione a una sola fase, considerato in via prioritaria dal codice, riduce l'apertura del mercato in quanto eccessivamente oneroso per i partecipanti e comporta una maggiore complessità di valutazione da parte della giuria, con considerevole allungamento dei tempi della procedura. Al contrario, il concorso a due fasi assicura una più ampia partecipazione, con conseguente incremento della qualità della proposta selezionata, contenimento dei tempi e più approfondite valutazioni da parte della commissione giudicatrice. Per tale ragione si propone una riformulazione dell'art. 46, comma 2.

7. L'art. 59, che istituisce il cd. "accordo quadro", non appare sufficientemente coordinato con l'art. 58, che promuove - in aderenza ai principi europei - la suddivisione in lotti per favorire le imprese piccole e medie. Nato per soddisfare le esigenze di acquisto standardizzate, l'accordo quadro viene ampiamente utilizzato per affidare i servizi di ingegneria e architettura che, per loro natura, sono servizi intellettuali e non standardizzabili. Il ricorso all'accordo quadro per l'affidamento dei servizi intellettuali ed in particolare dei servizi tecnici deve essere vietato, trattandosi di servizi per loro natura non standardizzabili.

8. A differenza di quanto previsto nel D.Lgs. 50/2016, nell'attuale Codice e in particolare all'art. 66 non è chiaramente specificato che, nei servizi di architettura e ingegneria, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, le prestazioni professionali specialistiche devono essere: a) rese da soggetti competenti per materia, dotati di apposite qualifiche professionali; b) integrate e coordinate da una persona fisica, in possesso di idonei requisiti professionali, individuata nell'offerta presentata dall'operatore economico concorrente. Per tale ragione si propone una modifica dell'art. 66 comma 3.

9. L'allegato I.7 del Codice regola i due livelli di progettazione attualmente previsti senza fornire una dettagliata descrizione degli studi specialistici che debbono essere recepiti in apposite relazioni redatte dai professionisti tecnici abilitati (diversamente da quanto è sempre avvenuto nella previgente normativa legislativa e/o regolamentare di settore). Si ritiene, pertanto, necessario un intervento correttivo con riferimento alle specifiche previsioni del citato allegato I.7 del Codice che non delineano, attualmente, in maniera corretta il tema.



Il Codice, inoltre, prevede che il progetto di fattibilità tecnica abbia le caratteristiche necessarie per l'acquisizione di tutti i pareri richiesti in sede di conferenza dei servizi, ma non specifica che le relazioni specialistiche sono comprese nello stesso.

Il Codice, infine, non prevede le relazioni specialistiche esecutive necessarie per l'acquisizione dei pareri da esprimersi in sede di conferenza dei servizi.

10. Si veda punto 1.

11. Il Codice ha previsto una serie di prestazioni nuove, cioè non precedentemente contemplate nel cd. decreto parametri, tipo DOCFAP, gas radon, cam, capitolato informativo, impatto e clima acustico, progettazioni antincendio di tipo prestazionale, piani di monitoraggio, etc... Tali prestazioni non hanno una corrispondente aliquota nell'allegato I.13. Da ciò la necessità dell'integrazione del relativo testo.

12. L'allegato II.12 del Codice, all'articolo 25, comma 2, nella versione attualmente vigente, non prevede i geologi tra i soggetti "ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV". Si ritiene necessario che nel primo periodo della citata disposizione venga espressamente previsto che l'incarico di direttore tecnico, anche per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV, possa essere svolto da soggetti dotati di laurea in geologia o equipollente, oltre che dagli altri soggetti già ivi indicati, mediante un mero inserimento di tale titolo accademico subito dopo la laurea in ingegneria o architettura. Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.P.R. n. 328/2001, rientrano nelle "Attività professionali" dei geologi iscritti alla sezione A del relativo albo professionale: "[...] le attività implicanti assunzioni di responsabilità di programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di coordinamento tecnico-gestionale, nonché le competenze in materia di analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati [...]", con riferimento a tutte le attività ivi espressamente indicate. Risulta, pertanto, necessario un intervento di coordinamento delle disposizioni normative vigenti e, nello specifico, delle menzionate previsioni dell'Allegato II.12 del Codice dei contratti pubblici con quelle dell'art. 41, comma 1, del D.P.R. n. 328/2001, mediante l'espresso chiarimento che il soggetto in possesso di laurea in geologia o altra equipollente rientra tra i soggetti ai quali può essere affidato l'incarico di direttore tecnico degli esecutori dei lavori qualificati.

13. L'allegato II.14 non chiarisce i termini in cui l'appaltatore può esplicitare la formulazione delle riserve, nonché i termini per le controdeduzioni del direttore



dei lavori (previsti in giorni 15 dal DPR 207/2010). Al fine di evitare problematiche interpretative, è opportuno introdurre apposita previsione. Pertanto, si propone l'aggiunta di due commi all'art. 7 dell'allegato II.14.

14. Si ritiene necessario che, così come avviene per i giuristi e gli economisti, si preveda, mediante un intervento correttivo dell'allegato V.2, che, nella composizione del Collegio consultivo tecnico, si consenta, alla stazione appaltante, la scelta di "geologi" nello specifico e di "professionisti tecnici" in generale, non solo di ingegneri e architetti. Ciò considerato che la professionalità del geologo, o di altri professionisti specialisti, risulta essenziale per tutte quelle ipotesi di controversie su tematiche di loro interesse e competenza, tra cui i numerosi ed annosi contenziosi derivanti dalle cause geologiche (cd. "sorprese geologiche") di cui all'art. 1664, comma 2°, c.c. L'intervento richiesto appare più che opportuno anche in considerazione della previsione dell'articolo 6, comma 1, dell'allegato I.11 dello stesso Codice, laddove, alla lettera c), prevede che, nella composizione dell'Osservatorio del Collegio consultivo tecnico, presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, debba esservi – unitamente ai rappresentanti designati dall'Ordine professionale degli ingegneri, dall'Ordine professionale degli architetti, dall'Ordine professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dall'Ordine professionale degli avvocati – un componente designato dall'Ordine professionale dei geologi.

15. Si avanza la richiesta di modifica dell'allegato V.3 che sancisce la composizione della Cabina di regia. Questa è la sede istituzionale per il coordinamento nell'attuazione del Codice, per l'analisi delle proposte di modifica legislativa e regolamentare, per l'indirizzo delle stazioni appaltanti, per la condivisione delle informazioni e per la diffusione della conoscenza delle migliori pratiche. Allo stato attuale, si prevede la possibilità, per il presidente, di convocare gli Ordini secondo necessità. Dal momento che gli Ordini sono enti pubblici composti in maniera equivalente da pubblici funzionari, dipendenti di operatori economici privati e liberi professionisti, essi rappresentano l'intera filiera che di fatto applica il Codice. Si ritiene utile pertanto una modifica all'art. 1 dell'allegato V.3, rendendo componente effettivo della Cabina di Regia un rappresentante per ciascun Consiglio nazionale delle professioni tecniche. Si osserva peraltro che già il legislatore è intervenuto nella modifica dell'allegato, estendendo, con decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, da uno a tre la rappresentanza della Conferenza Unificata; il Correttivo, nell'attuale formulazione, amplia ulteriormente la composizione, senza però tener conto delle categorie professionali.



Audizioni sul Correttivo al Codice dei Contratti

**VIII Commissione
(Ambiente, Lavori Pubblici)
Camera dei Deputati**

**PROPOSTE DI EMENDAMENTI
al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei
contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21
giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di
contratti pubblici**

Roma, 28 novembre 2024

**RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA TECNICA E
SCIENTIFICA**

**CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI**

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI CHIMICI E DEI FISICI

CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI

**CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI**

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

**COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E
PERITI AGRARI LAUREATI**

**CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE
TECNOLOGI ALIMENTARI**



EMENDAMENTI PROPOSTI

1. L'articolo 8 del D.Lgs. 36/23, rubricato "*Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito*", è modificato come segue:

- al comma 2, dopo le parole "dell'equo compenso" sono aggiunte le parole "secondo le previsioni della legge 21 aprile 2023, n. 49".

2. All'articolo 41 del D.Lgs. 36/23, rubricato "*Livelli e contenuti della progettazione*", dopo il comma 15, è aggiunto il seguente comma 15-bis:

- "15-bis. In attuazione degli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara per gli affidamenti di cui all'articolo 108, comma 2, lettera b), comprensivo dei compensi, nonché degli oneri e delle spese accessori, fissi e variabili. Le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) per il 70 per cento dell'importo determinato ai sensi del primo periodo l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5;
 - b) il restante 30 per cento dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all'offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all'articolo 2-bis dell'allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 20 per cento."

3. All'articolo 42 del D.Lgs. 36/23, rubricato "*Verifica della progettazione*", dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

- "6. Nei contratti di partenariato pubblico-privato la verifica ai fini della validazione è estesa anche ai documenti specifici relativi alla procedura di partenariato, indicati all'art. 193, comma 1, tra cui bozza di convenzione, piano economico-finanziario asseverato, specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione."

4. All'articolo 43 del D.Lgs. 36/23, rubricato "*Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni*", il comma 1 è modificato come segue:



- “1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima parametrica del valore del progetto di importo superiore a 2 milioni di euro ovvero alla soglia dell'articolo 14, comma 1, lettera a) in caso di interventi su edifici di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima parametrica del valore del progetto di importo superiore a 500 mila euro. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo non si applicano agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l'adozione dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale”.
5. All'articolo 45 del D.Lgs. 36/23, rubricato “*Incentivi alle funzioni tecniche*”, il comma 4 è modificato come segue:
- “4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente”.
6. L'articolo 46 del D.Lgs. 36/23, rubricato “*Concorsi di progettazione*”, è modificato come segue:
- il secondo periodo del comma 2, dalle parole “Con adeguata motivazione” a “delle proposte selezionate.” è abrogato e sostituito dal seguente periodo: “Nella prima fase sono selezionate le proposte ideative. Nella seconda fase vengono approfondite le proposte ideative selezionate. Il vincitore del concorso, entro il termine indicato nel bando, sviluppa il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Con adeguata motivazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono bandire



un concorso in una fase.”;

- al primo periodo del comma 3, dopo le parole “dei requisiti previsti dal bando”, sono inserite le parole “dimostrabili, dopo la proclamazione, anche attraverso la costituzione di un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui all’articolo 66 comma 1 o mediante avalimento”.

7. L’articolo 59 del D.Lgs. 36/23, rubricato “*Accordi quadro*”, è modificato come segue:

- al comma 1, dopo le parole “previste nell’accordo.”, sono inserite le seguenti: “L’accordo quadro non è utilizzabile per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria”.

8. L’articolo 66 del D.Lgs. 36/23, rubricato “*Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria*”, è modificato come segue:

- dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: “3. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l’incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Nell’offerta è inoltre indicata la persona fisica, in possesso di idonei requisiti professionali, incaricata dell’integrazione e del coordinamento tra le varie prestazioni specialistiche”.

9. L’allegato I.7 del D.Lgs. 36/23, recante “*Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo (articoli da 41 a 44 del Codice)*”, è modificato come segue:

- all’art. 6, rubricato “*Progetto di fattibilità tecnico-economica*”, al comma 7, lett. b) dopo le parole “relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici,” sono inserite le parole “tra cui le relazioni geologica, idrogeologica, geotecnica e sismica, la cui redazione è affidata direttamente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente a professionisti abilitati aventi le specifiche competenze richieste dalla legge”;
- all’articolo 8, rubricato “*Relazione tecnica*”, il primo periodo del comma 3 è interamente sostituito dal seguente: “La relazione tecnica è corredata da tutte le relazioni specialistiche necessarie per l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica, ovvero concernenti almeno a:”;
- all’articolo 22, rubricato “*Progetto esecutivo*”, la lettera b) del comma 4 è abrogata e sostituita dalla seguente: “b) relazioni specialistiche esecutive, tra cui le relazioni geologica, idrogeologica, geotecnica e



sismica, la cui redazione è affidata direttamente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente a professionisti abilitati aventi le specifiche competenze previste dalla legge”;

- all'articolo 24, rubricato “*Relazioni specialistiche*”, al comma 1, dopo le parole “livello progettuale”, sono inserite le parole “e con un approfondimento tale da garantire la cantierabilità dell’opera”.

10. All'allegato I.13 del D.Lgs. 36/23, recante “*Determinazione dei parametri per la progettazione (articolo 41, comma 15 del Codice)*”, si introduce il seguente articolo 2-bis:

“Le stazioni appaltanti definiscono i punteggi da attribuire alle offerte economiche presentate per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 140.000 euro secondo il seguente metodo di calcolo, di natura non lineare:

- Se $R_i < R_{med}$
- $PE_i = (R_i/R_{med})^\alpha \cdot X$
- Se $R_i > R_{med}$
- $PE_i = X$

ove:

- PE_i = punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i-esimo;
- R_i = ribasso offerto dall'operatore economico i-esimo;
- R_{med} = media ribassi offerti;
- α = coefficiente esponenziale variabile da 0,1 a 0,2;
- X =punteggio offerta economica, con valore massimo pari a 20”.

11. All'allegato I.13 del D.Lgs. 36/23, recante “*Determinazione dei parametri per la progettazione (articolo 41, comma 15 del Codice)*”, all'articolo 2, dopo il comma 5, è inserito il seguente comma: “6. Per la determinazione del corrispettivo per prestazioni introdotte dal presente codice o da recenti normative non ricomprese nelle tavole allegate al D.M. 17 giugno 2016, si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle medesime tavole. Per altre prestazioni non determinabili ai sensi del precedente periodo, si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai valori dell'art.6) comma 2) del D.M. 17 giugno 2016”.

12. All'allegato II.12 del D. Lgs. 36/23, recante “*Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di*



affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (articoli 66, comma 2 e 100, comma 4", il comma 2 dell'articolo 25 è modificato come segue: dopo le parole "in architettura" sono aggiunte, sia nel primo sia nel secondo periodo, le parole ", in geologia".

13. All'allegato II.14 del D.Lgs. 36/23, recante *"Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità."*, all'articolo 7, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti due commi:

- "2-bis. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.";
- "2-ter. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, è responsabile dei danni conseguenti a tale negligenza ed obbligato a rifondere la stazione appaltante di quanto corrisposto".

14. All'allegato V.2 del D.Lgs. 36/23, recante *"Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico (articolo 215, comma 1)"*, all'articolo 1, prima della parola "giuristi," sono inserite le parole "geologi, altri professionisti tecnici,".

15. All'allegato V.3 del D.Lgs. 36/23, recante *"Modalità di formazione della Cabina di regia"*, all'articolo 1, è inserita la seguente lettera: "o) un rappresentante per ciascun Consiglio Nazionale degli Ordini e dei Collegi delle professioni regolamentate delle aree tecniche e scientifiche".



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. L'attuale formulazione delle disposizioni del Codice facenti riferimento all'equo compenso non chiariscono, in maniera univoca, le modalità applicative di quest'ultimo e necessita di un coordinamento con le disposizioni della legge 49/2023, successiva all'entrata in vigore del Codice stesso. Sulla scorta dei dati trasmessi dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri all'Osservatorio ministeriale sull'equo compenso, emerge che, su 2500 bandi monitorati, oltre l'80% delle stazioni appaltanti applica la legge 49/2023, ammettendo il ribasso esclusivamente sull'aliquota delle spese di cui al decreto determinate i parametri per la progettazione. Per tali ragioni si propone di riformulare gli artt. 8 e 41, nonché l'allegato I.13, mediante misure e criteri che rendano più evidente la legittimità ed i limiti del ribasso nel caso delle gare di ingegneria ed architettura.

2. Si veda punto 1.

3. La modificazione proposta riguarda l'articolo 42 anche alla luce delle modifiche già introdotte all'art. 193 del Codice (e, come indicato più oltre, per ragioni organizzative e di coerenza, anche l'allegato I.7) ed al fine di sviluppare lo strumento del partenariato pubblico-privato.

4. Il Correttivo, per venire incontro alle difficoltà della pubblica amministrazione e di tutta la filiera delle costruzioni nel rispetto delle previsioni dell'introduzione della gestione informativa all'interno del mondo delle opere pubbliche, introduce un innalzamento della soglia economica per l'obbligatorietà di tale metodologia. Se tale innalzamento consentirà di assorbire i ritardi menzionati, rischia di essere penalizzante per l'applicazione di un'utile innovazione al settore delle opere pubbliche e alla gestione del patrimonio immobiliare e infrastrutturale. Si propone pertanto l'introduzione di una ulteriore soglia temporale, che abbassi nuovamente il limite economico di applicazione della gestione informativa.

5. Il Correttivo, nella originaria formulazione proposta dal MIT al Governo, prevedeva l'eliminazione dell'esclusione dei dirigenti tecnici tra i destinatari dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice. Nella versione bollinata tale previsione è stata omessa. I dirigenti della pubblica amministrazione spesso svolgono anche attività di RUP e hanno grandissime responsabilità, in molti casi difficilmente riscontrabili in altri servizi e realtà professionali. In ogni caso, i medesimi governano progetti del valore di decine di milioni di euro, con responsabilità individuali penali, civili, amministrative ed erariali. È quindi giusto che chi ha così tante responsabilità, abbia anche equa valorizzazione economica del proprio impegno lavorativo.



6. La modificazione proposta dell'art. 46 mira a rendere più chiaro l'istituto e di conseguenza più semplice il suo utilizzo. A tale scopo appare utile adottare, in via preminente, la tipologia del concorso in due fasi (idea e progetto) in quanto la versione attuale, a nostro avviso, viola il principio di proporzionalità. La richiesta che tutti i partecipanti forniscano gratuitamente un progetto di fattibilità tecnica ed economica, comporta, infatti, un lavoro ingente già in fase di partecipazione, con un conseguente elevato e non giustificato costo complessivo della procedura stessa. Sul concorso di progettazione. Il concorso di progettazione a una sola fase, considerato in via prioritaria dal codice, riduce l'apertura del mercato in quanto eccessivamente oneroso per i partecipanti e comporta una maggiore complessità di valutazione da parte della giuria, con considerevole allungamento dei tempi della procedura. Al contrario, il concorso a due fasi assicura una più ampia partecipazione, con conseguente incremento della qualità della proposta selezionata, contenimento dei tempi e più approfondite valutazioni da parte della commissione giudicatrice. Per tale ragione si propone una riformulazione dell'art. 46, comma 2.

7. L'art. 59, che istituisce il cd. "accordo quadro", non appare sufficientemente coordinato con l'art. 58, che promuove - in aderenza ai principi europei - la suddivisione in lotti per favorire le imprese piccole e medie. Nato per soddisfare le esigenze di acquisto standardizzate, l'accordo quadro viene ampiamente utilizzato per affidare i servizi di ingegneria e architettura che, per loro natura, sono servizi intellettuali e non standardizzabili. Il ricorso all'accordo quadro per l'affidamento dei servizi intellettuali ed in particolare dei servizi tecnici deve essere vietato, trattandosi di servizi per loro natura non standardizzabili.

8. A differenza di quanto previsto nel D.Lgs. 50/2016, nell'attuale Codice e in particolare all'art. 66 non è chiaramente specificato che, nei servizi di architettura e ingegneria, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, le prestazioni professionali specialistiche devono essere: a) rese da soggetti competenti per materia, dotati di apposite qualifiche professionali; b) integrate e coordinate da una persona fisica, in possesso di idonei requisiti professionali, individuata nell'offerta presentata dall'operatore economico concorrente. Per tale ragione si propone una modifica dell'art. 66 comma 3.

9. L'allegato I.7 del Codice regola i due livelli di progettazione attualmente previsti senza fornire una dettagliata descrizione degli studi specialistici che debbono essere recepiti in apposite relazioni redatte dai professionisti tecnici abilitati (diversamente da quanto è sempre avvenuto nella previgente normativa legislativa e/o regolamentare di settore). Si ritiene, pertanto, necessario un intervento correttivo con riferimento alle specifiche previsioni del citato allegato I.7 del Codice che non delineano, attualmente, in maniera corretta il tema.



Il Codice, inoltre, prevede che il progetto di fattibilità tecnica abbia le caratteristiche necessarie per l'acquisizione di tutti i pareri richiesti in sede di conferenza dei servizi, ma non specifica che le relazioni specialistiche sono comprese nello stesso.

Il Codice, infine, non prevede le relazioni specialistiche esecutive necessarie per l'acquisizione dei pareri da esprimersi in sede di conferenza dei servizi.

10. Si veda punto 1.

11. Il Codice ha previsto una serie di prestazioni nuove, cioè non precedentemente contemplate nel cd. decreto parametri, tipo DOCFAP, gas radon, cam, capitolato informativo, impatto e clima acustico, progettazioni antincendio di tipo prestazionale, piani di monitoraggio, etc... Tali prestazioni non hanno una corrispondente aliquota nell'allegato I.13. Da ciò la necessità dell'integrazione del relativo testo.

12. L'allegato II.12 del Codice, all'articolo 25, comma 2, nella versione attualmente vigente, non prevede i geologi tra i soggetti "ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV". Si ritiene necessario che nel primo periodo della citata disposizione venga espressamente previsto che l'incarico di direttore tecnico, anche per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV, possa essere svolto da soggetti dotati di laurea in geologia o equipollente, oltre che dagli altri soggetti già ivi indicati, mediante un mero inserimento di tale titolo accademico subito dopo la laurea in ingegneria o architettura. Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.P.R. n. 328/2001, rientrano nelle "Attività professionali" dei geologi iscritti alla sezione A del relativo albo professionale: "[...] le attività implicanti assunzioni di responsabilità di programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di coordinamento tecnico-gestionale, nonché le competenze in materia di analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati [...]", con riferimento a tutte le attività ivi espressamente indicate. Risulta, pertanto, necessario un intervento di coordinamento delle disposizioni normative vigenti e, nello specifico, delle menzionate previsioni dell'Allegato II.12 del Codice dei contratti pubblici con quelle dell'art. 41, comma 1, del D.P.R. n. 328/2001, mediante l'espresso chiarimento che il soggetto in possesso di laurea in geologia o altra equipollente rientra tra i soggetti ai quali può essere affidato l'incarico di direttore tecnico degli esecutori dei lavori qualificati.

13. L'allegato II.14 non chiarisce i termini in cui l'appaltatore può esplicitare la formulazione delle riserve, nonché i termini per le controdeduzioni del direttore



dei lavori (previsti in giorni 15 dal DPR 207/2010). Al fine di evitare problematiche interpretative, è opportuno introdurre apposita previsione. Pertanto, si propone l'aggiunta di due commi all'art. 7 dell'allegato II.14.

14. Si ritiene necessario che, così come avviene per i giuristi e gli economisti, si preveda, mediante un intervento correttivo dell'allegato V.2, che, nella composizione del Collegio consultivo tecnico, si consenta, alla stazione appaltante, la scelta di "geologi" nello specifico e di "professionisti tecnici" in generale, non solo di ingegneri e architetti. Ciò considerato che la professionalità del geologo, o di altri professionisti specialisti, risulta essenziale per tutte quelle ipotesi di controversie su tematiche di loro interesse e competenza, tra cui i numerosi ed annosi contenziosi derivanti dalle cause geologiche (cd. "sorprese geologiche") di cui all'art. 1664, comma 2°, c.c. L'intervento richiesto appare più che opportuno anche in considerazione della previsione dell'articolo 6, comma 1, dell'allegato I.11 dello stesso Codice, laddove, alla lettera c), prevede che, nella composizione dell'Osservatorio del Collegio consultivo tecnico, presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, debba esservi – unitamente ai rappresentanti designati dall'Ordine professionale degli ingegneri, dall'Ordine professionale degli architetti, dall'Ordine professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dall'Ordine professionale degli avvocati – un componente designato dall'Ordine professionale dei geologi.

15. Si avanza la richiesta di modifica dell'allegato V.3 che sancisce la composizione della Cabina di regia. Questa è la sede istituzionale per il coordinamento nell'attuazione del Codice, per l'analisi delle proposte di modifica legislativa e regolamentare, per l'indirizzo delle stazioni appaltanti, per la condivisione delle informazioni e per la diffusione della conoscenza delle migliori pratiche. Allo stato attuale, si prevede la possibilità, per il presidente, di convocare gli Ordini secondo necessità. Dal momento che gli Ordini sono enti pubblici composti in maniera equivalente da pubblici funzionari, dipendenti di operatori economici privati e liberi professionisti, essi rappresentano l'intera filiera che di fatto applica il Codice. Si ritiene utile pertanto una modifica all'art. 1 dell'allegato V.3, rendendo componente effettivo della Cabina di Regia un rappresentante per ciascun Consiglio nazionale delle professioni tecniche. Si osserva peraltro che già il legislatore è intervenuto nella modifica dell'allegato, estendendo, con decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, da uno a tre la rappresentanza della Conferenza Unificata; il Correttivo, nell'attuale formulazione, amplia ulteriormente la composizione, senza però tener conto delle categorie professionali.



Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

presso
Ministero della Giustizia

AUDIZIONI SUL CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI

CAMERA DEI DEPUTATI

VIII COMMISSIONE – Ambiente Lavori Pubblici

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

al D.Lgs. 31 marzo 2023 n°36 Codice dei Contratti Pubblici

INTEGRATIVE AL DOCUMENTO UNITARIO PREDISPOSTO

DALLA RETE DELLE PROFESSIONI TECNICHE

Roma, 28 novembre 2024

Piazza Colonna, 361
00187 Roma

Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336

www.cng.it
cng@cng.it

C.F. 80053430585

Art. 15 - Responsabile unico del progetto (RUP)

CODICE VIGENTE	CORRETTIVO	PROPOSTE
6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.		6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto tecnico, legale e amministrativo , al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori al 2 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.

Allegato I.2 – Attività del RUP

All. I.02 – art. 3. Struttura di supporto		
CODICE VIGENTE	CORRETTIVO	PROPOSTE
1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del codice, la stazione appaltante può istituire una struttura stabile a supporto del RUP e può conferire, su proposta di quest'ultimo, incarichi per la migliore realizzazione dell'intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche. La struttura di supporto al RUP può essere istituita anche in comune fra più stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.		1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del codice, la stazione appaltante può istituire una struttura stabile a supporto del RUP, o singola per specifico intervento , e può conferire, su proposta di quest'ultimo, incarichi per la migliore realizzazione dell'intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche. La struttura di supporto al RUP può essere istituita anche in comune fra più stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi ai sensi

		dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
		1-bis. In caso di comprovata necessità, la struttura di supporto, di cui all'articolo 15, comma 6, del codice, in relazione alle esigenze gestionali dell'opera da realizzare, può essere composta da liberi professionisti esterni, abilitati all'esercizio della libera professione ed iscritti nei rispettivi albi professionali.

Motivazione: La modifica, consente di colmare le ben note carenze di personale necessario per assicurare il raggiungimento degli obbiettivi di cui all'art. 1, D.lgs 36/2023 (Principio di risultato)

Nello specifico l'incremento della percentuale dall'1 al 2 % trova giustificazione nel maggior carico di lavori e connessi adempimenti, legati al ciclo di vita degli appalti oggi ulteriormente aggravati per la gestione degli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR (PNC), di cui al D.L- 6/5/2021, n°59, convertito con modificazioni dalla L.1/7/2021 n° 101

Il ricorso ai liberi professionisti richiamato al proposto Art. 1 bis dell'Allegato I.2 trova ulteriore motivazione nel principio di sussidiarietà costantemente ricoperto dal mondo delle professioni ordinistiche contribuendo ad un apporto di capitale umano qualificato per il conseguimento di un interesse generali qualificato

Art. 119 - Subappalto

PROPOSTA:

Estendere l'obbligo di iscrizione alla whitelist per tutti gli operatori economici incaricati di prestazioni in subappalto, anche per categorie e con settori, non rientranti tra quelle esposte a maggior rischio di infiltrazioni mafiose.

Questa modifica avrebbe duplice effetto, aumentare il numero degli operatori economici che si sottopongono volontariamente al controllo, e assicurare il rilascio dell'autorizzazione al subappalto nei termini stabiliti dall'art.119 del D.LGs. 36/2023 evitando il formarsi del silenzio assenso ovvero dell'inserimento della clausola di decadenza postuma che a volta è tardiva rispetto all'esecuzione della prestazione subappaltata.

Art. 125 - Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo

art. 125 – comma 1		
CODICE VIGENTE	CORRETTIVO	PROPOSTE
Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9. Con i documenti di gara può essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14. Per i contratti pluriennali l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle	Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento per i contratti di importo inferiore a 500 milioni di euro, al 15 per cento per i contratti di importo compreso tra i 500 milioni e i 5 miliardi di euro e al 10 per cento per i contratti di importo pari o superiore ai 5 miliardi di euro. L'anticipazione è corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, corrispondente, nel caso di appalti di lavori, alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9. In	Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento per i contratti di importo inferiore a 500 milioni di euro, al 15 per cento per i contratti di importo compreso tra i 500 milioni e i 5 miliardi di euro e al 10 per cento per i contratti di importo pari o superiore ai 5 miliardi di euro. L'anticipazione è corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, corrispondente, nel caso di appalti di lavori, alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9. In

prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.	caso di ricorso all'appalto integrato ai sensi dell'articolo 44, l'anticipazione del prezzo è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori. Con i documenti di gara può essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento per i contratti di importo inferiore a 500 milioni di euro, fino al 20 per cento per i contratti di importo compreso tra i 500 milioni e i 5 miliardi di euro e fino al 15 per cento per i contratti di importo pari o superiore ai 5 miliardi di euro. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14. Per i contratti pluriennali di servizi e forniture l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo	caso di ricorso all'appalto integrato ai sensi dell'articolo 44, l'anticipazione del prezzo è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori. L'anticipazione è dovuta anche per i contratti relativi a servizi di architettura e ingegneria ed altre prestazioni professionali tecniche. Con i documenti di gara può essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento per i contratti di importo inferiore a 500 milioni di euro, fino al 20 per cento per i contratti di importo compreso tra i 500 milioni e i 5 miliardi di euro e fino al 15 per cento per i contratti di importo pari o superiore ai 5 miliardi di euro. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14. Per i contratti pluriennali di servizi e forniture l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle
--	--	---

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.	dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.	prestazioni. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
--	---	---

Motivazione: Si propone di estendere l'obbligo di corrispondere l'anticipazione del prezzo contrattuale anche agli affidatari dei servizi di architettura e ingegneria in quanto gli stessi non possono essere considerati "ad esecuzione istantanea".

Allegato V 2 Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico (Articolo 215, comma 1)

All- V.2 – art. 2		
CODICE VIGENTE	CORRETTIVO	PROPOSTE
1. Il Collegio consultivo tecnico deve essere costituito a iniziativa della stazione appaltante prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale	Requisiti e incompatibilità 1. Possono essere nominati membri del collegio ingegneri, architetti, giuristi ed economisti in possesso di adeguata	Requisiti e incompatibilità 1. Possono essere nominati membri del collegio ingegneri, architetti, geologi, geometri altri professionisti tecnici, nonché

Piazza Colonna, 361
00187 Roma

Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336

www.cng.it
cng@cng.it

C.F. 80053430585

data. L'inottemperanza ovvero il ritardo nella costituzione del CCT, nel caso di affidamenti superiori alla soglia di rilevanza europea, è valutabile sia ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale, sia, nei rapporti tra la stazione appaltante e l'operatore economico, sotto il profilo della buona fede contrattuale. In caso di mancata designazione dei membri la parte non inadempiente può rivolgersi al presidente del tribunale ordinario ove ha sede la stazione appaltante, individuata quale sede del CCT.	esperienza e qualificazione professionale nelle materie attinenti alla legislazione e al contenzioso delle opere pubbliche o nelle materie tecniche attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti.	giuristi ed economisti in possesso di adeguata esperienza e qualificazione professionale nelle materie attinenti alla legislazione e al contenzioso delle opere pubbliche o nelle materie tecniche attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti.
2. Il CCT si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente. Entro i successivi quindici giorni dalla accettazione deve tenersi una seduta d'insediamento del Collegio alla presenza dei legali rappresentanti delle parti, tenuti a rendere a verbale dichiarazione in merito alla eventuale volontà di non attribuire alle pronunce del Collegio valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile.	Esperienza e qualificazione sono comprovate dal possesso di uno dei seguenti requisiti: a) assunzione di significativi incarichi, nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere, di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, collaudatore e di presidente di commissione per l'accordo bonario ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi dei lavori pubblici di commissario di gara o progettista, o coordinatore in fase di progettazione, nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; patrocinio o assistenza di parte pubblica o privata in contenziosi Requisiti e incompatibilità	Esperienza e qualificazione sono comprovate dal possesso di uno dei seguenti requisiti: a) assunzione di significativi incarichi, nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere, di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, collaudatore e di presidente di commissione per l'accordo bonario ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi dei lavori pubblici di commissario di gara o progettista, o coordinatore in fase di progettazione, nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; patrocinio o assistenza di parte pubblica o privata in contenziosi Requisiti e incompatibilità
3. Nel verbale della seduta d'insediamento, tenuto conto dell'oggetto e della	1. Possono essere nominati membri del collegio ingegneri, architetti, giuristi ed economisti in possesso di adeguata esperienza e qualificazione	1. Possono essere nominati membri del collegio ingegneri, architetti, giuristi ed economisti in possesso di adeguata

complessità dell'appalto, sono definite periodicità e modalità di svolgimento delle riunioni e degli eventuali sopralluoghi e, se le parti non si siano avvalse della facoltà di escludere che le determinazioni del Collegio assumano natura di lodo contrattuale, sono precisati termini e modalità di svolgimento del contraddittorio, specificando il dies a quo della decorrenza del termine di quindici giorni per la pronuncia del lodo. Articolo 3. Decisioni del Collegio consultivo tecnico.	professionale nelle materie attinenti alla legislazione e al contenzioso delle opere pubbliche o nelle materie tecniche attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti. Esperienza e qualificazione sono comprovate dal possesso di uno dei seguenti requisiti: a) assunzione di significativi incarichi, nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere, di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, collaudatore e di presidente di commissione per l'accordo bonario ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi dei lavori pubblici di commissario di gara o progettista, o coordinatore in fase di progettazione, nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; patrocinio o assistenza di parte pubblica o privata in contenziosi dalle parti mediante istanza di ricusazione da proporre al presidente del tribunale ai sensi dell'art. 810 c.p.c.	esperienza e qualificazione professionale nelle materie attinenti alla legislazione e al contenzioso delle opere pubbliche o nelle materie tecniche attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti. Esperienza e qualificazione sono comprovate dal possesso di uno dei seguenti requisiti: a) assunzione di significativi incarichi, nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere, di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, collaudatore e di presidente di commissione per l'accordo bonario ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi dei lavori pubblici di commissario di gara o progettista, o coordinatore in fase di progettazione, nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; patrocinio o assistenza di parte pubblica o privata in contenziosi dalle parti mediante istanza di ricusazione da proporre al presidente del tribunale ai sensi dell'art. 810 c.p.c
---	--	---

Motivazione: Si propone di includere anche i geologi, geometri ed altri professionisti tecnici, a partecipare al collegio consultivo tecnico in quanto i geometri sono figure tecniche professionali equiordinate alle altre figure tecniche, nel rispetto dei requisiti ordinamentali di categoria.

Alle parti deve essere garantita la più ampia libertà di farsi assistere da professionisti di propria fiducia



Ai Componenti dell'Assemblea della Rete
Professioni Tecniche

Circolare n.18 Prot. n._173/2024

Roma, 09 dicembre 2024

OGGETTO: DDL 1146 – Disposizioni e delega al Governo in materia di Intelligenza Artificiale – trasmissione alle Commissioni 8° e 10° del Senato documento Emendamenti di ProfessionItaliane

Cari Presidenti

come sapete, presso l'8° Commissione Ambiente e la 10° Commissione Lavoro del Senato è in fase di discussione il Disegno di Legge delega in materia di Intelligenza Artificiale. Da tempo, la RPT e il CUP, in ProfessionItaliane hanno costituito sul tema un Gruppo di Lavoro che ha svolto un accurato esame del testo, ha approfondito e discusso la materia dell'Intelligenza Artificiale, delle sue possibili applicazioni ed evoluzioni, ed ha elaborato una serie di proposte emendative, raccolte in un documento che si allega alla presente circolare.

Gli emendamenti ivi contenuti sono stati dunque trasmessi alle Commissioni competenti e all'attenzione dei Senatori membri.

Cogliamo l'occasione per ringraziare i componenti del Gruppo di Lavoro ed il Coordinatore Arch. Diego Zoppi.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO TESORIERE
(Dott.ssa Forestale Sabrina Diamanti)

IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)

Allegati:

- *Prot. n.041 del 11_11_2024 - Documento ProfessionItaliane_Proposte emendamenti DDL Intelligenza Artificiale_S1146_Senato Commissioni 8 e 10*

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562 - CF 97767480581



***DISEGNO DI LEGGE N. 1146 presentato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri (MELONI) e dal Ministro della
Giustizia (NORDIO)***

***Disposizioni e delega al Governo in materia di Intelligenza
Artificiale***

Proposta di Emendamenti da parte di Professioni Italiane

Senato della Repubblica

Commissioni Riunite 8^a (Ambiente) e 10^a (Affari sociali)

Roma, 11 novembre 2024

ProfessionItaliane

Associazione del Comitato Unitario Professioni e della Rete Professioni Tecniche

Presidente *Rosario De Luca*

Vicepresidente *Armando Zambrano*

Consigli Nazionali di Ordini, Collegi e Federazioni aderenti al CUP ed alla RPT e Presidenti

- Collegio Nazionale Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati - *Roberto Orlandi*
- Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori – *Francesco Miceli*
- Consiglio Nazionale Assistenti Sociali – *Barbara Rosina*
- Consiglio Nazionale Attuari – *Tiziana Tafaro*
- Consiglio Nazionale Biologi – *Vincenzo D’Anna*
- Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro – *Rosario De Luca*
- Consiglio Nazionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali – *Mauro Uniformi*
- Consiglio Nazionale Geologi – *Francesco Violo*
- Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati – *Paolo Biscaro*
- Consiglio Nazionale Giornalisti – *Carlo Bartoli*
- Consiglio Nazionale Ingegneri – *Angelo Domenico Perrini*
- Consiglio Nazionale del Notariato – *Giulio Biino*
- Collegio Nazionale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati – *Mario Braga*
- Consiglio Nazionale Periti Industriali e Periti Industriali Laureati – *Giovanni Esposito*
- Consiglio Nazionale Psicologi – *David Lazzari*
- Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali – *Paolo Pasqui*
- Consiglio Nazionale Tecnologi Alimentari – *Laura Mongiello*
- Federazione Nazionale Ordini dei Chimici e Fisici – *Nausicaa Orlandi*
- Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche – *Barbara Mangiacavalli*
- Federazione Nazionale Ordini Professione Ostetrica – *Silvia Vaccari*
- Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione - *Teresa Calandra*
- Federazione Nazionale Ordini Veterinari – *Gaetano Penocchio*
- Consiglio Nazionale dei Consulenti in Proprietà Industriale – *Anna Maria Bardone*

www.professionitaliane.it

**Via San Nicola da Tolentino – 00187 Roma – tel. 06 44234487 – 06 549361
segreteria@professionitaliane.it**

DISEGNO DI LEGGE N. 1146 presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (MELONI) e dal Ministro della Giustizia (NORDIO)

Disposizioni e delega al Governo in materia di Intelligenza Artificiale

Proposta di Emendamenti da parte di ProfessionItaliane,

Contenuti:

L'Associazione ProfessionItaliane, che raccoglie 23 Consigli e Federazioni Nazionali Ordinistici, plaude alla proposta di una Norma Legislativa che permetta di regolare e al tempo stesso sviluppare l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale. Ritiene tuttavia utile focalizzare l'attenzione di alcuni punti nevralgici della materia che per la complessità e la vastità di utilizzo rischiano di accentuare il divario dell'equità sociale a causa dell'alto livello di comprensione e maturità che l'Intelligenza Artificiale richiederebbe per un suo uso consapevole

Gli Emendamenti che vengono proposti vertono essenzialmente sulle questioni:

- 1) (Artt. 1, 3) Equità sociale: L'Intelligenza Artificiale non è solo uno strumento in grado di affiancare attività di ricerca o di gestione ad alto livello; essa è presente in modo capillare e continuativo nei dispositivi di massa, permeando la vita di tutta la società italiana e di stabilire nuove forme di relazione, di controllo, di interazione tra aziende, privati, Amministrazioni. Sarà dunque necessario prevedere meccanismi che da una parte permettano anche ai soggetti digitalmente fragili di accedere ai servizi di Intelligenza Artificiale, ed al tempo stesso proteggano tali soggetti da un abuso o utilizzo scorretto di tali servizi o strumenti.
- 2) (Artt. 7, 9) Utilizzo dell'intelligenza Artificiale in campo sanitario: Strumenti o Procedure che utilizzano Intelligenza Artificiale, già oggi sono appannaggio non solo delle professioni mediche, ma delle professioni sanitarie e socio-sanitarie in genere (si pensi all'apporto di questi strumenti in campo diagnostico, ostetrico, infermieristico, solo per citarne alcuni) per cui si ritiene necessario modificare la terminologia usata al fine di non limitarne l'utilizzo, mantenendo ferme le competenze professionali di ciascuna categoria professionale.
- 3) (Artt. 12, 13) Si ritiene che il sistema Ordinistico possa contribuire fattivamente alla gestione e sviluppo dell'uso dell'Intelligenza Artificiale. Per questo viene proposto di allargare l'Osservatorio previsto all'Art. 11 che dovrebbe essere partecipato anche dai Ministeri vigilanti le diverse Professioni Ordinistiche e da rappresentanze degli Ordini Professionali stessi. Allo stesso tempo sarà utile prevedere che gli Ordini introducano nei propri Codici Deontologici specifiche Norme compartimentali di adozione e utilizzo degli Strumenti con Intelligenza Artificiale.

Capo I PRINCIPI E FINALITÀ

TESTO DEL DDL

TESTO DEL DDL CON **EMENDAMENTI PROPOSTI**

Art. 1. (Finalità e ambito di applicazione) 1. La presente legge reca principi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale. Promuove un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell'intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità. Garantisce la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull'impatto sui diritti fondamentali dell'intelligenza artificiale. 2. Le disposizioni della presente legge si interpretano e si applicano conformemente al diritto dell'Unione europea.	Art. 1. (Finalità e ambito di applicazione) NESSUN EMENDAMENTO
Art. 2. (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge, si intendono per: a) sistema di intelligenza artificiale: un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'<i>input</i> che riceve come generare <i>output</i> quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali; b) dato: qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva; c) modelli di intelligenza artificiale: modelli che identificano strutture ricorrenti attraverso l'uso di collezioni di dati, che hanno la capacità di svolgere un'ampia gamma di compiti distinti e che possono essere integrati in una varietà di sistemi o applicazioni.	Art. 2. (Definizioni) NESSUN EMENDAMENTO
Art. 3. (Principi generali) 1. La ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, l'adozione, l'applicazione e l'utilizzo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale avvengono nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione, del diritto dell'Unione europea e dei principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità.	PRPOSTA DI EMENDAMENTO ALL'ART.3 Art. 3. (Principi generali) 1. La ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, l'adozione, l'applicazione e l'utilizzo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale avvengono nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione, del diritto dell'Unione europea e dei principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità sociale.

2. Lo sviluppo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale avviene su dati e tramite processi di cui deve essere garantita e vigilata la correttezza, l'attendibilità, la sicurezza, la qualità, l'appropriatezza e la trasparenza, secondo il principio di proporzionalità in relazione ai settori nei quali sono utilizzati. 3. I sistemi e i modelli di intelligenza artificiale devono essere sviluppati e applicati nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale dell'uomo, della prevenzione del danno, della conoscibilità, della spiegabilità e dei principi di cui al comma 1. 4. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non deve pregiudicare lo svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica. 5. Al fine di garantire il rispetto dei diritti e dei principi di cui al presente articolo deve essere assicurata, quale condizione essenziale, la cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale, secondo un approccio proporzionale e basato sul rischio, nonché l'adozione di specifici controlli di sicurezza, anche al fine di assicurarne la resilienza contro tentativi di alterarne l'utilizzo, il comportamento previsto, le prestazioni o le impostazioni di sicurezza. 6. La presente legge garantisce alle persone con disabilità il pieno accesso ai sistemi di intelligenza artificiale e alle relative funzionalità o estensioni, su base di uguaglianza e senza alcuna forma di discriminazione e di pregiudizio, in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva in Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.	2. Lo sviluppo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale avviene su dati e tramite processi di cui deve essere garantita e vigilata la correttezza, l'attendibilità, la sicurezza, la qualità, l'appropriatezza e la trasparenza, secondo il principio di proporzionalità in relazione ai settori nei quali sono utilizzati. 3. I sistemi e i modelli di intelligenza artificiale devono essere sviluppati e applicati nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale minorenni dell'uomo, della prevenzione del danno con particolare riferimento a danni della salute, della conoscibilità, della spiegabilità e dei principi di cui al comma 1. Particolare attenzione dovrà essere posta all'utilizzo e effetti dell'Intelligenza Artificiale su adolescenti e minorenni in genere. 4. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non deve pregiudicare lo svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica. 5. Al fine di garantire il rispetto dei diritti e dei principi di cui al presente articolo deve essere assicurata, quale condizione essenziale, la cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale, secondo un approccio proporzionale e basato sul rischio, nonché l'adozione di specifici controlli di sicurezza, anche al fine di assicurarne la resilienza contro tentativi di alterarne l'utilizzo, il comportamento previsto, le prestazioni o le impostazioni di sicurezza. 6. La presente legge garantisce alle persone con disabilità il pieno accesso ai sistemi di intelligenza artificiale e alle relative funzionalità o estensioni, su base di uguaglianza e senza alcuna forma di discriminazione e di pregiudizio, in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva in Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18. 7. I sistemi di Intelligenza Artificiale devono tendere ad essere utilizzabili anche da parte di soggetti digitalmente fragili, riguardando l'equità di accesso e utilizzo nell'ambito delle specifiche esigenze delle persone ed evitando abusi di utilizzo o ingerenze che possano ledere i diritti delle persone
---	--

Art. 4. <i>(Principi in materia di informazione e di riservatezza dei dati personali)</i> 1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nell'informazione avviene senza recare pregiudizio alla libertà e al pluralismo dei mezzi di comunicazione, alla libertà di espressione e all'obiettività, completezza, imparzialità e lealtà dell'informazione. 2. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale garantisce il trattamento lecito, corretto e trasparente dei dati personali e la compatibilità con le finalità per le quali sono stati raccolti, in conformità con il diritto	Art. 4. <i>(Principi in materia di informazione e di riservatezza dei dati personali)</i> NESSUN EMENDAMENTO
--	---

dell'Unione europea in materia di dati personali e di tutela della riservatezza. 3. Le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati connesse all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale avvengono con linguaggio chiaro e semplice, in modo da garantire all'utente la piena conoscibilità e la facoltà di opporsi ai trattamenti non corretti dei propri dati personali. 4. L'accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale dei minori di anni quattordici richiede il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale. Il minore degli anni diciotto, che abbia compiuto quattordici anni, può esprimere il proprio consenso per il trattamento dei dati personali connessi all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, purché le informazioni e le comunicazioni di cui al comma 3 siano facilmente accessibili e comprensibili.	
---	--

Art. 5. <i>(Principi in materia di sviluppo economico)</i> 1. Lo Stato e le altre autorità pubbliche: a) promuovono l'utilizzo dell'intelligenza artificiale come strumento per migliorare l'interazione uomo-macchina nei settori produttivi, la produttività in tutte le catene del valore e le funzioni organizzative, nonché quale strumento utile all'avvio di nuove attività economiche, al fine di accrescere la competitività del sistema economico nazionale e la sovranità tecnologica della Nazione nel quadro della strategia europea; b) favoriscono la creazione di un mercato dell'intelligenza artificiale innovativo, equo, aperto e concorrenziale e di ecosistemi innovativi; c) facilitano la disponibilità e l'accesso a dati di alta qualità per le imprese che sviluppano o utilizzano sistemi di intelligenza artificiale e per la comunità scientifica e dell'innovazione; d) indirizzano le piattaforme di <i>e-procurement</i> delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in modo che, nella scelta dei fornitori di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale, siano privilegiate quelle soluzioni che garantiscono la localizzazione e l'elaborazione dei dati critici presso <i>data center</i> posti sul territorio nazionale, nonché modelli in grado di assicurare elevati <i>standard</i> in termini di trasparenza nelle modalità di addestramento e di sviluppo di applicazioni basate sull'intelligenza artificiale generativa, nel rispetto della normativa sulla concorrenza e dei principi di non discriminazione e proporzionalità.	Art. 5. <i>(Principi in materia di sviluppo economico)</i> NESSUN EMENDAMENTO
--	--

Art. 6. <i>(Disposizioni in materia di sicurezza e difesa nazionale)</i> 1. Le attività di cui all'articolo 3, comma 1, svolte per scopi di sicurezza nazionale con le finalità e le modalità di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della medesima legge, quelle di cybersicurezza e di resilienza di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, svolte dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale a tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, nonché quelle svolte per scopi di difesa nazionale dalle Forze armate, sono escluse dall'ambito applicativo della presente legge. Le medesime attività sono, comunque, effettuate nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione e di quanto disposto dall'articolo 3, comma 4. 2. Lo sviluppo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale avviene nel rispetto delle condizioni e delle finalità di cui all'articolo 3, comma 2. Ai trattamenti di dati personali mediante l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale effettuati dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007 si applica quanto previsto dall'articolo 58, commi 1 e 3, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Ai trattamenti di dati personali mediante l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale effettuati dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 82 del 2021. 3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 43 della legge n. 124 del 2007, sono definite le modalità di applicazione dei principi e delle disposizioni di cui al presente articolo alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, effettuate dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007, nonché alle medesime attività attinenti a sistemi di intelligenza artificiale, funzionali all'attività degli organismi stessi e alle medesime attività svolte da altri soggetti pubblici e da soggetti privati esclusivamente per scopi di sicurezza nazionale. Analogamente, per l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale si procede con regolamento adottato secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 82 del 2021.	Art. 6. <i>(Disposizioni in materia di sicurezza e difesa nazionale)</i> NESSUN EMENDAMENTO
--	--

Capo II DISPOSIZIONI DI SETTORE Art. 7. <i>(Uso dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario e di disabilità)</i> 1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale contribuisce al miglioramento del sistema sanitario, alla prevenzione e alla cura delle malattie, nel rispetto dei diritti, delle libertà e degli interessi della persona, anche in materia di protezione dei dati personali.	Capo II DISPOSIZIONI DI SETTORE Art. 7. <i>(Uso dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario e di disabilità)</i> 1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale contribuisce al miglioramento del sistema sanitario, alla prevenzione e alla cura delle malattie, nel rispetto
--	---

2. L'introduzione di sistemi di intelligenza artificiale nel sistema sanitario non può selezionare e condizionare l'accesso alle prestazioni sanitarie secondo criteri discriminatori. 3. L'interessato ha diritto di essere informato circa l'utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale e sui vantaggi, in termini diagnostici e terapeutici, derivanti dall'utilizzo delle nuove tecnologie, nonché di ricevere informazioni sulla logica decisionale utilizzata. 4. La presente legge promuove lo sviluppo, lo studio e la diffusione di sistemi di intelligenza artificiale che migliorano le condizioni di vita delle persone con disabilità, agevolano l'accessibilità, l'autonomia, la sicurezza e i processi di inclusione sociale delle medesime persone anche ai fini dell'elaborazione del progetto di vita di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 2021, n. 227. 5. I sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario costituiscono un supporto nei processi di prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica, lasciando impregiudicata la decisione, che è sempre rimessa agli esercenti la professione medica. 6. I sistemi di intelligenza artificiale utilizzati in ambito sanitario e i relativi dati impiegati devono essere affidabili, periodicamente verificati e aggiornati al fine di minimizzare il rischio di errori.	dei diritti, delle libertà e degli interessi della persona, anche in materia di protezione dei dati personali. 2. L'introduzione di sistemi di intelligenza artificiale nel sistema sanitario non può selezionare e condizionare l'accesso alle prestazioni sanitarie secondo criteri discriminatori. 3. L'interessato ha diritto di essere informato circa l'utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale e sui vantaggi, in termini diagnostici e terapeutici, derivanti dall'utilizzo delle nuove tecnologie, nonché di ricevere informazioni sulla logica decisionale utilizzata dal personale sanitario. 4. La presente legge promuove lo sviluppo, lo studio e la diffusione di sistemi di intelligenza artificiale che migliorano le condizioni di vita delle persone con disabilità, agevolano l'accessibilità, l'autonomia, la sicurezza e i processi di inclusione sociale delle medesime persone anche ai fini dell'elaborazione del progetto di vita di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 2021, n. 227. 5. I sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario costituiscono un supporto nei processi di prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica, riabilitazione lasciando impregiudicata la decisione finale alla deliberazione ai professionisti sanitari e socio-sanitari, che è sempre rimessa agli esercenti la professione medica, le professioni sanitarie. 6. I sistemi di intelligenza artificiale utilizzati in ambito sanitario e i relativi dati impiegati devono essere affidabili, periodicamente verificati e aggiornati al fine di minimizzare il rischio di errori.
---	---

Art. 8. <i>(Ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario)</i> 1. I trattamenti di dati, anche personali, eseguiti da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro per la ricerca e la sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale per finalità di prevenzione, diagnosi e cura di malattie, sviluppo di farmaci, terapie e tecnologie riabilitative, realizzazione di apparati medicali, incluse protesi e interfaccia fra il corpo e strumenti di sostegno alle condizioni del paziente, salute pubblica, incolumità della persona, salute e sicurezza sanitaria, in quanto necessari ai fini della realizzazione e dell'utilizzazione di banche dati e modelli di base, sono dichiarati di rilevante interesse pubblico in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 2. Ai medesimi fini, fermo restando l'obbligo di informativa in favore dell'interessato, che può essere assolto anche mediante un'informativa generale messa a disposizione sul sito web del titolare del trattamento e senza ulteriore consenso dell'interessato ove inizialmente previsto dalla legge, è sempre autorizzato l'uso secondario di dati personali privi degli elementi identificativi diretti, anche	Art. 8. <i>(Ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario)</i> NESSUN EMENDAMENTO
--	---

appartenenti alle categorie indicate all'articolo 9 del citato regolamento (UE) 2016/679, da parte dei soggetti di cui al comma 1. 3. I trattamenti di dati di cui ai commi 1 e 2 devono essere oggetto di approvazione da parte dei comitati etici interessati e devono essere comunicati al Garante per la protezione dei dati personali con l'indicazione di tutte le informazioni previste dagli articoli 24, 25, 32 e 35 del citato regolamento (UE) 2016/679, nonché con l'indicazione espressa, ove presenti, dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 28 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, e possono essere avviati decorsi trenta giorni dalla predetta comunicazione se non sono stati oggetto di provvedimento di blocco disposto dal Garante per la protezione dei dati personali. 4. Restano fermi i poteri ispettivi, interdittivi e sanzionatori del Garante per la protezione dei dati personali.	
---	--

Art. 9. <i>(Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale)</i> 1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 12 è inserito il seguente: « Art. 12-bis. – <i>(Intelligenza artificiale nel settore sanitario)</i> – 1. Al fine di garantire strumenti e tecnologie avanzate nel settore sanitario, con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e con l'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e per la cybersicurezza e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le soluzioni di intelligenza artificiale aventi funzione di supporto alle finalità di cui all'articolo 12, comma 2. Con i decreti di cui al primo periodo sono individuati i soggetti che, nell'esercizio delle proprie funzioni, accedono alle soluzioni di intelligenza artificiale secondo le modalità ivi definite. 2. Per il supporto alle finalità di cura, e in particolare per l'assistenza territoriale, è istituita una piattaforma di intelligenza artificiale. La progettazione, la realizzazione, la messa in servizio e la titolarità della piattaforma di cui al primo periodo sono attribuite all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) in qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale. La piattaforma di cui al primo periodo eroga servizi di supporto: a) ai professionisti sanitari per la presa in carico della popolazione assistita; b) ai medici nella pratica clinica quotidiana con suggerimenti non vincolanti; c) agli utenti per l'accesso ai servizi sanitari delle Case della comunità. 3. La piattaforma di cui al comma 2 è alimentata con i dati strettamente necessari per l'erogazione dei	EMENDAMENTO ALL'ART.9 Art. 9. <i>(Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale)</i> 1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 12 è inserito il seguente: « Art. 12-bis. – <i>(Intelligenza artificiale nel settore sanitario)</i> – 1. Al fine di garantire strumenti e tecnologie avanzate nel settore sanitario, con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e con l'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e per la cybersicurezza e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le soluzioni di intelligenza artificiale aventi funzione di supporto alle finalità di cui all'articolo 12, comma 2. Con i decreti di cui al primo periodo sono individuati i soggetti che, nell'esercizio delle proprie funzioni, accedono alle soluzioni di intelligenza artificiale secondo le modalità ivi definite. 2. Per il supporto alle finalità di cura, e in particolare per l'assistenza territoriale, è istituita una piattaforma di intelligenza artificiale. La progettazione, la realizzazione, la messa in servizio e la titolarità della piattaforma di cui al primo periodo sono attribuite all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) in qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale. La piattaforma di cui al primo periodo eroga servizi di supporto: a) ai professionisti sanitari e socio-sanitari nelle rispettive funzioni di competenza con suggerimenti non vincolanti per la presa in carico della popolazione assistita; b) ai medici nella pratica clinica quotidiana con suggerimenti non vincolanti;
---	--

servizi di cui al medesimo comma 2, trasmessi dai relativi titolari del trattamento. L'AGENAS è titolare del trattamento dei dati raccolti e generati all'interno della piattaforma. 4. Previo parere del Ministero della salute, del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l'AGENAS, con proprio provvedimento, valutato l'impatto del trattamento, specifica i tipi di dati trattati e le operazioni eseguite all'interno della piattaforma, nonché le misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato, in coerenza con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 ». 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.	c) agli utenti per l'accesso ai servizi sanitari delle Case della comunità. 3. La piattaforma di cui al comma 2 è alimentata con i dati strettamente necessari per l'erogazione dei servizi di cui al medesimo comma 2, trasmessi dai relativi titolari del trattamento. L'AGENAS è titolare del trattamento dei dati raccolti e generati all'interno della piattaforma. 4. Previo parere del Ministero della salute, del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l'AGENAS, con proprio provvedimento, valutato l'impatto del trattamento, specifica i tipi di dati trattati e le operazioni eseguite all'interno della piattaforma, nonché le misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato, in coerenza con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 ». 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
--	---

Art. 10. <i>(Disposizioni sull'uso dell'intelligenza artificiale in materia di lavoro)</i> 1. L'intelligenza artificiale è impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l'integrità psico-fisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell'Unione europea. 2. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali. Il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei casi e con le modalità di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. 3. L'intelligenza artificiale nell'organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro garantisce l'osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore senza discriminazioni in funzione del sesso, dell'età, delle origini etniche, del credo religioso, dell'orientamento sessuale, delle opinioni politiche e delle condizioni personali, sociali ed economiche, in conformità con il diritto dell'Unione europea.	Art. 10. <i>(Disposizioni sull'uso dell'intelligenza artificiale in materia di lavoro)</i> NESSUN EMENDAMENTO
---	--

Art. 11. <i>(Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro)</i> 1. Al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall'impiego di sistemi di intelligenza artificiale in ambito lavorativo, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, con il compito di definire una strategia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo, monitorare l'impatto sul mercato del lavoro, identificare i settori lavorativi maggiormente interessati dall'avvento dell'intelligenza artificiale. L'Osservatorio promuove la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di intelligenza artificiale. 2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo rappresentante. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i componenti, le modalità di funzionamento, nonché gli ulteriori compiti e funzioni dell'Osservatorio di cui al comma 1. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 3. L'istituzione e il funzionamento dell'Osservatorio non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sono assicurati con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.	EMENDAMENTO ALL'ART.11 Art. 11. <i>(Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro)</i> 1. Al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall'impiego di sistemi di intelligenza artificiale in ambito lavorativo, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, partecipato dai Ministeri vigilanti le Professioni Ordinarie e dalle rappresentanze delle Professioni Ordinarie, con il compito di definire una strategia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo, monitorare l'impatto sul mercato del lavoro, identificare i settori lavorativi maggiormente interessati dall'avvento dell'intelligenza artificiale. L'Osservatorio promuove la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di intelligenza artificiale. 2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo rappresentante. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i componenti, le modalità di funzionamento, nonché gli ulteriori compiti e funzioni dell'Osservatorio di cui al comma 1. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 3. L'istituzione e il funzionamento dell'Osservatorio non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sono assicurati con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
--	--

Art. 12. <i>(Disposizioni in materia di professioni intellettuali)</i> 1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è consentito esclusivamente per esercitare attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera. 2. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.	EMENDAMENTO ALL'ART.12 Art. 12. <i>(Disposizioni in materia di professioni intellettuali)</i> 1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è consentito esclusivamente per esercitare attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera. 2. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo. 3. I Consigli e Federazioni Nazionali Ordinarie sono tenuti a definire nei propri Regolamenti Deontologici i principi regolativi di utilizzo degli
--	---

	Strumenti di Intelligenza Artificiale da parte dei propri iscritti.
--	---

Art. 13. <i>(Uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione)</i> 1. Le pubbliche amministrazioni utilizzano l'intelligenza artificiale allo scopo di incrementare l'efficienza della propria attività, di ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e di aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo. 2. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale avviene in funzione strumentale e di supporto all'attività provvedimentale, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona che resta l'unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l'intelligenza artificiale. 3. Le pubbliche amministrazioni adottano misure tecniche, organizzative e formative finalizzate a garantire un utilizzo dell'intelligenza artificiale responsabile e a sviluppare le capacità trasversali degli utilizzatori. 4. Le pubbliche amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.	Art. 13. <i>(Uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione)</i> NESSUN EMENDAMENTO
---	--

Art. 14. <i>(Uso dell'intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria)</i> 1. I sistemi di intelligenza artificiale sono utilizzati esclusivamente per l'organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario, nonché per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale. Il Ministero della giustizia disciplina l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale da parte degli uffici giudiziari ordinari. Per le altre giurisdizioni l'impiego è disciplinato in conformità ai rispettivi ordinamenti. 2. È sempre riservata al magistrato la decisione sulla interpretazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sulla adozione di ogni provvedimento.	Art. 14. <i>(Uso dell'intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria)</i> NESSUN EMENDAMENTO
---	---

Art. 15. <i>(Modifiche al codice di procedura civile)</i> 1. All'articolo 9, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: « esecuzione forzata » sono inserite le seguenti: « , per le	Art. 15. <i>(Modifiche al codice di procedura civile)</i> NESSUN EMENDAMENTO
---	---

cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale ».	
--	--

Art. 16. <i>(Uso dell'intelligenza artificiale per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale)</i> 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo la lettera <i>m-ter</i>), è inserita la seguente: « <i>m-quater</i>) promuove e sviluppa ogni iniziativa, anche di partenariato pubblico-privato, volta a valorizzare l'intelligenza artificiale come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale ».	Art. 16. <i>(Uso dell'intelligenza artificiale per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale)</i> NESSUN EMENDAMENTO
--	--

Capo III STRATEGIA NAZIONALE, AUTORITÀ NAZIONALI E AZIONI DI PROMOZIONE Art. 17. <i>(Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale)</i> 1. La strategia nazionale per l'intelligenza artificiale è predisposta e aggiornata dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, d'intesa con le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale di cui all'articolo 18, sentito il Ministro delle imprese e del <i>made in Italy</i> per i profili di politica industriale e di incentivazione e il Ministro della difesa per gli aspetti relativi ai sistemi di intelligenza artificiale impiegabili in chiave duale, ed è approvata con cadenza almeno biennale dal Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55. 2. La strategia di cui al comma 1 favorisce la collaborazione tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati relativamente allo sviluppo e all'adozione di sistemi di intelligenza artificiale, coordina l'attività della pubblica amministrazione in materia, promuove la ricerca e la diffusione della conoscenza in materia di intelligenza artificiale, indirizza le misure e gli incentivi finalizzati allo sviluppo imprenditoriale e industriale dell'intelligenza artificiale. 3. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale provvede al coordinamento e al monitoraggio dell'attuazione della strategia di cui al comma 1, avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa, per gli aspetti di competenza, con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. I risultati del monitoraggio sono trasmessi annualmente alle Camere.	Capo III STRATEGIA NAZIONALE, AUTORITÀ NAZIONALI E AZIONI DI PROMOZIONE Art. 17. <i>(Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale)</i> NESSUN EMENDAMENTO
---	---

4. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, dopo le parole: « delle imprese e del *made in Italy* » sono inserite le seguenti: « , dell'università e della ricerca ».

Art. 18.

(Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale)

1. Al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale, l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) sono designate quali Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale. Conseguentemente, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e ferme restando le funzioni già rispettivamente attribuite:

a) l'AgID è responsabile di promuovere l'innovazione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, fatto salvo quanto previsto dalla lettera b). L'AgID provvede, altresì, a definire le procedure e a esercitare le funzioni e i compiti in materia di notifica, valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di intelligenza artificiale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea;

b) l'ACN, anche ai fini di assicurare la tutela della cybersicurezza, come definita dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, è responsabile per la vigilanza, ivi incluse le attività ispettive e sanzionatorie, dei sistemi di intelligenza artificiale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea. L'ACN è, altresì, responsabile per la promozione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale relativamente ai profili di cybersicurezza;

c) l'AgID e l'ACN, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, assicurano l'istituzione e la gestione congiunta di spazi di sperimentazione finalizzati alla realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale conformi alla normativa nazionale e dell'Unione europea, sentito il Ministero della difesa per gli aspetti relativi ai sistemi di intelligenza artificiale impiegabili in chiave duale.

2. Le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale di cui al comma 1 assicurano il coordinamento e la collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni e le autorità indipendenti, nonché ogni opportuno raccordo tra loro per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo. A quest'ultimo fine, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato di coordinamento, composto dai direttori generali delle due citate Agenzie e dal capo del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri medesima. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 18.

(Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale)

NESSUN EMENDAMENTO

3. Restano ferme le competenze, i compiti e i poteri del Garante per la protezione dei dati personali.	
--	--

Art. 19. <i>(Applicazione sperimentale dell'intelligenza artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)</i> 1. È autorizzata la spesa di euro 300.000 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per la realizzazione di progetti sperimentali volti all'applicazione dell'intelligenza artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a cittadini e imprese. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 300.000 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.	Art. 19. <i>(Applicazione sperimentale dell'intelligenza artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)</i> NESSUN EMENDAMENTO
--	---

Art. 20. <i>(Misure di sostegno ai giovani e allo sport)</i> 1. All'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « oppure hanno svolto un'attività di ricerca anche applicata nell'ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale ». 2. Nel piano didattico personalizzato (PDP) adottato dall'istituzione scolastica secondaria di secondo grado nell'ambito della propria autonomia, per le studentesse e gli studenti ad alto potenziale cognitivo possono essere inserite attività volte all'acquisizione di ulteriori competenze attraverso esperienze di apprendimento presso le istituzioni della formazione superiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in materia di previo possesso del titolo, in coerenza con il profilo in uscita dell'indirizzo di studio. I crediti formativi acquisiti nell'ambito delle attività di cui al primo periodo sono valutati nell'ambito dei percorsi formativi della formazione superiore intrapresi dopo il conseguimento del titolo di cui al medesimo primo periodo. 3. Lo Stato favorisce l'accessibilità ai sistemi di intelligenza artificiale per il miglioramento del benessere psicofisico attraverso l'attività sportiva, anche ai fini dello sviluppo di soluzioni innovative finalizzate a una maggiore inclusione in ambito sportivo delle persone con disabilità. Nel rispetto dei principi generali di cui alla presente legge, i sistemi di	Art. 20. <i>(Misure di sostegno ai giovani e allo sport)</i> NESSUN EMENDAMENTO
---	---

intelligenza artificiale possono essere utilizzati anche per l'organizzazione delle attività sportive.	
--	--

Art. 21. <i>(Investimenti nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo quantistico)</i> 1. In linea con la strategia nazionale di cui all'articolo 17, al fine di supportare lo sviluppo di imprese operanti nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza, del calcolo quantistico, delle telecomunicazioni e delle tecnologie per questa abilitanti, anche tramite la creazione di poli di trasferimento tecnologico e programmi di accelerazione operanti nei medesimi settori, avvalendosi dell'operatività della società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata, fino all'ammontare complessivo di un miliardo di euro, l'assunzione di partecipazioni nel capitale di rischio direttamente o indirettamente, di: a) piccole e medie imprese (PMI) con elevato potenziale di sviluppo e innovative, aventi sede legale e operativa in Italia, che operano nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo quantistico e delle tecnologie per queste abilitanti, nonché nel settore delle telecomunicazioni con particolare riferimento al 5G e alle sue evoluzioni, al <i>mobile edge computing</i>, alle architetture aperte basate su soluzioni <i>software</i>, al Web 3, all'elaborazione del segnale, anche in relazione ai profili di sicurezza e integrità delle reti di comunicazione elettroniche, e che si trovano in fase di sperimentazione (<i>seed financing</i>), di costituzione (<i>start up financing</i>), di avvio dell'attività (<i>early-stage financing</i>) o di sviluppo del prodotto (<i>expansion, scale up financing</i>); b) imprese, con sede legale e operativa in Italia, anche diverse da quelle di cui alla lettera a), operanti nei settori e nelle tecnologie di cui alla lettera a), con elevato potenziale di sviluppo e altamente innovative, al fine di promuoverne lo sviluppo come campioni tecnologici nazionali. 2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono effettuati mediante utilizzo delle risorse del Fondo di sostegno al <i>venture capital</i> di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2019, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 176 del 29 luglio 2019, sia mediante la sottoscrizione, direttamente o indirettamente, di quote o azioni di uno o più fondi per il <i>venture capital</i> appositamente istituiti e gestiti dalla società di gestione del risparmio di cui al comma 1, sia mediante coinvestimento da parte di altri fondi per il <i>venture capital</i> istituiti e gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio. La normativa di attuazione di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2019 è aggiornata, al fine di definire criteri e modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.	Art. 21. <i>(Investimenti nei settori dell'intelligenza</i> NESSUN EMENDAMENTO
---	--

3. Oltre al Ministero delle imprese e del *made in Italy* in qualità di investitore, partecipano con propri rappresentanti agli organi di governo dei fondi di *venture capital* di cui al presente articolo, in ragione delle proprie competenze, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in ogni caso senza compensi o indennità.

Art. 22.

(Deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'intelligenza artificiale, adottato dal Parlamento europeo nella seduta del 13 marzo 2024.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) designazione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 18 della presente legge, come autorità nazionali competenti ai fini dell'attuazione del regolamento di cui al comma 1, di un'autorità di vigilanza del mercato, di un'autorità di notifica, nonché del punto di contatto con le istituzioni dell'Unione europea;

b) previsione di percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale;

c) previsione, da parte degli ordini professionali, di percorsi di alfabetizzazione e formazione, per i professionisti e per gli operatori dello specifico settore, all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale; previsione della possibilità di riconoscimento di un equo compenso modulabile sulla base delle responsabilità e dei rischi connessi all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale;

d) potenziamento, all'interno dei curricula scolastici, dello sviluppo di competenze scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche legate alle discipline STEM, nonché artistiche, al fine di promuovere la scelta da parte delle studentesse e degli studenti, anche attraverso mirate attività di orientamento personalizzato, di percorsi di formazione superiore relativi alle menzionate discipline;

e) previsione, nei corsi universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché nei percorsi di istruzione tecnologica superiore offerti dagli istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), coerentemente con i rispettivi profili

Art. 22.

(Deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale)

NESSUN EMENDAMENTO

culturali e professionali, di attività formative per la comprensione tecnica e l'utilizzo consapevole anche sotto il profilo giuridico delle tecnologie, anche con riferimento ai sistemi di intelligenza artificiale così come definiti dalla disciplina europea, nonché per la corretta interpretazione della produzione di tali sistemi in termini di previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni;

f) valorizzazione delle attività di ricerca e di trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale svolte da università, istituzioni dell'AFAM, ITS *Academy* ed enti pubblici di ricerca, mediante disposizioni finalizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi:

1) agevolare il coinvolgimento del sistema dell'università e della ricerca nella promozione, nella realizzazione e nell'utilizzo di spazi di sperimentazione normativa in collaborazione con il mondo produttivo;

2) incentivare le attività di supporto e semplificare gli strumenti di collaborazione tra il sistema dell'università e della ricerca, degli ITS *Academy* e le Autorità nazionali di cui all'articolo 18.

3. Il Governo è, altresì, delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per definire organicamente la disciplina nei casi di uso di sistemi di intelligenza artificiale per finalità illecite.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, e sono successivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Decorsi sessanta giorni dalla data della trasmissione, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3, il decreto o i decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di strumenti, anche cautelari, in ambito civile, amministrativo e penale, finalizzati a inibire la diffusione e a rimuovere contenuti generati illecitamente anche con sistemi di intelligenza artificiale, assistiti da un sistema di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive;

b) introduzione di una o più autonome fattispecie di reato, punite a titolo di dolo o di colpa, incentrate sulla omessa adozione o l'omesso adeguamento di misure di sicurezza per la produzione, la messa in circolazione e l'utilizzo professionale di sistemi di intelligenza artificiale, nonché introduzione di ulteriori fattispecie di reato, punite a titolo di dolo, dirette a tutelare specifici beni giuridici esposti a rischio di compromissione per effetto dell'utilizzazione di sistemi di intelligenza artificiale e che non siano adeguatamente tutelabili mediante interventi su fattispecie già esistenti;

c) introduzione di una circostanza aggravante speciale per i delitti dolosi puniti con pena diversa dall'ergastolo nei quali l'impiego dei sistemi di

intelligenza artificiale incida in termini di rilevante gravità sull'offesa al bene giuridico tutelato, includendovi i casi di offesa ai beni attinenti alla persona e allo Stato; d) revisione, anche a fini di razionalizzazione complessiva del sistema, della normativa sostanziale e processuale vigente, in conformità ai principi e ai criteri enunciati nelle lettere a), b) e c) del presente comma. 6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.	
Capo IV DISPOSIZIONI A TUTELA DEGLI UTENTI E IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE Art. 23. <i>(Identificazione dei contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici prodotti da sistemi di intelligenza artificiale)</i> 1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, comma 2, lettera e), dopo la parola: « tecniche » sono inserite le seguenti: « , anche attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, »; b) dopo l'articolo 40, è inserito il seguente: « Art. 40-bis. – <i>(Contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale)</i> – 1. Qualunque contenuto informativo diffuso da fornitori di servizi audiovisivi e radiofonici tramite qualsiasi piattaforma in qualsiasi modalità, incluso il video <i>on demand</i> e lo <i>streaming</i>, che, previa acquisizione del consenso dei titolari dei diritti, sia stato, attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, completamente generato ovvero, anche parzialmente, modificato o alterato in modo tale da presentare come reali dati, fatti e informazioni che non lo sono, deve essere reso, a cura dell'autore o del titolare dei diritti di sfruttamento economico, se diverso dall'autore, chiaramente visibile e riconoscibile da parte degli utenti mediante inserimento di un elemento o segno identificativo, anche in filigrana o marcatura incorporata purché chiaramente visibile e riconoscibile, con l'acronimo "IA" ovvero, nel caso di contenuti audio, attraverso annunci audio ovvero con tecnologie adatte a consentire il riconoscimento. Tale identificazione deve essere presente sia all'inizio della trasmissione e all'inizio del contenuto, sia alla fine della trasmissione e alla fine del contenuto, nonché ad ogni ripresa del programma a seguito di interruzione pubblicitaria. L'inserimento del segno identificativo è escluso quando il contenuto fa parte di un'opera o di un programma manifestamente creativo, satirico, artistico o fittizio, fatte salve le tutele per i diritti e le libertà dei terzi. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, per le finalità di cui al presente articolo nonché all'articolo 42, commi 1, lettera c-bis), e 7, lettera c-bis), l'Autorità promuove forme di co-	Capo IV DISPOSIZIONI A TUTELA DEGLI UTENTI E IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE Art. 23. <i>(Identificazione dei contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici prodotti da sistemi di intelligenza artificiale)</i> NESSUN EMENDAMENTO

regolamentazione e di autoregolamentazione tramite codici di condotta sia con i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici sia con i fornitori di piattaforme per la condivisione di video »; c) all'articolo 42: 1) al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: « <i>c-bis</i>) il grande pubblico da contenuti informativi che siano stati, attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, completamente generati ovvero, anche parzialmente, modificati o alterati in modo da presentare come reali dati, fatti e informazioni che non lo sono »; 2) al comma 7, dopo la lettera c), è inserita la seguente: « <i>c-bis</i>) avere una funzionalità che consenta agli utenti che caricano contenuti video generati dagli utenti di dichiarare se tali contenuti video contengono contenuti generati, modificati o alterati, anche parzialmente, in qualsiasi forma e modo, attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale di cui sono a conoscenza o di cui si possa ragionevolmente presumere che siano a conoscenza »; d) all'articolo 67: 1) al comma 1, dopo la lettera r) è aggiunta la seguente: « <i>r-bis</i>) in materia di violazione degli obblighi di cui all'articolo 40-<i>bis</i> »; 2) al comma 2, lettera a), le parole: « e p) » sono sostituite dalle seguenti: « , p) e <i>r-bis</i>) ».	
---	--

Art. 24. <i>(Tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale)</i> 1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, primo comma, dopo le parole: « opere dell'ingegno » è inserita la seguente: « umano » e dopo le parole: « forma di espressione » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore »; b) dopo l'articolo 70-<i>sexies</i>, è inserito il seguente: « Art. 70-<i>septies</i>. – 1. La riproduzione e l'estrazione di opere o altri materiali attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale anche generativa sono consentite in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 70-<i>ter</i> e 70-<i>quater</i> ».	Art. 24. <i>(Tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale)</i> NESSUN EMENDAMENTO
---	---

Capo V DISPOSIZIONI PENALI Art. 25. <i>(Modifiche al codice penale e ad ulteriori disposizioni penali)</i> 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 61, primo comma, dopo il numero 11-<i>novies</i>) è aggiunto il seguente: « 11-<i>decies</i>) l'aver commesso il fatto mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato »; b) all'articolo 294, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: « La pena è aumentata se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale »; c) all'articolo 494, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: « La pena è della reclusione da uno a tre anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale »; d) all'articolo 501, terzo comma, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente: « 2-<i>bis</i>) se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale »; e) dopo l'articolo 612-<i>ter</i> è inserito il seguente: « Art. 612-<i>quater</i>. – (<i>Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale</i>) – Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate. »; f) all'articolo 640, secondo comma, dopo il numero 2-<i>bis</i> è aggiunto il seguente: « 2-<i>ter</i>. se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale »; g) all'articolo 640-<i>ter</i>, terzo comma, dopo le parole: « è commesso » sono inserite le seguenti: « mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale o »; h) all'articolo 648-<i>bis</i>, terzo comma, dopo le parole: « un'attività professionale » sono aggiunte le seguenti: « ovvero mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale »; i) all'articolo 648-<i>ter</i>, terzo comma, dopo le parole: « un'attività professionale » sono aggiunte le seguenti: « ovvero mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale »; l) all'articolo 648-<i>ter</i>.1, sesto comma, dopo le parole: « altra attività professionale » sono aggiunte le	Capo V DISPOSIZIONI PENALI Art. 25. <i>(Modifiche al codice penale e ad ulteriori disposizioni penali)</i> NESSUN EMENDAMENTO
---	--

seguenti: « ovvero mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale ». 2. All'articolo 2637, primo comma, del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale ». 3. All'articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo la lettera <i>a-bis</i>) è inserita la seguente: « <i>a-ter</i>) riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-<i>ter</i> e 70-<i>quater</i>, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale ». 4. All'articolo 185, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se i fatti sono commessi mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, la pena è aumentata ».	
---	--

Capo VI DISPOSIZIONI FINANZIARIE Art. 26. <i>(Clausola di invarianza finanziaria)</i> 1. Dall'attuazione della presente legge, ad esclusione dell'articolo 19, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento delle disposizioni della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.	Capo VI DISPOSIZIONI FINANZIARIE Art. 26. NESSUN EMENDAMENTO
---	---



Ai Componenti dell'Assemblea della Rete
Professioni Tecniche

Circolare n.19 Prot. n.174/2024

Roma, 09 dicembre 2024

OGGETTO: LA RETE DELLE PROFESSIONI TECNICHE NEL 2024 – ATTIVITÀ – SOMMARIO E NUMERI

Cari Presidenti,

L'anno che si avvia a concludersi è stato ricco di impegni per la nostra Rete delle Professioni Tecniche, che nel corso di questi 12 mesi ha svolto un ampio ventaglio di attività, spaziando dal contributo all'attività legislativa del parlamento, all'interlocuzione con le Istituzioni e i vertici del Governo nazionale, fino all'assistenza fornita ai professionisti tecnici con le diverse convenzioni stipulate e il lavoro delle piattaforme per la gestione dei crediti incagliati.

Un impegno declinato attraverso audizioni parlamentari, incontri con i rappresentanti delle Istituzioni, produzione di documenti, contenuti e proposte emendative alle leggi in discussione in Parlamento, cui hanno lavorato i Gruppi di Lavoro nei quali si articola l'attività della nostra Associazione, elaborazioni di pareri e rapporti inoltrati all'attenzione di enti e strutture governative, sempre con l'obiettivo di dare voce e rappresentanza al mondo delle Professioni Tecniche.

In breve, e tradotta in numeri, l'attività della RPT nell'arco dei 12 mesi del 2024 si può riassumere in questo modo:

- **13 Audizioni Parlamentari.** La RPT, nelle persone dei suoi rappresentanti di volta in volta resisi disponibili, è stata convocata e audita da diverse Commissioni permanenti della Camera e del Senato (tra le quali le Commissioni Bilancio, Finanze, Ambiente e Attività Produttive) per fornire pareri e proposte di modifica su una molteplice gamma di provvedimenti legislativi: Legge di Bilancio, Documento di Economia e Finanza, Decreto Bonus Edilizi, DDL Lavoro, DL Coesione, DL "Salva Casa", DL "Materie Prime", DL Infrastrutture e Investimenti, Mozioni sul Codice dei Contratti Pubblici, Decreto Correttivi al Codice dei Contratti Pubblici, DL Ristrutturazione ed Edilizia.
- **13 Memorie RPT e proposte di emendamenti.** Per ciascuno dei provvedimenti oggetto delle

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562 - CF 97767480581



audizioni svolte la RPT, contando sul fattivo contributo dei suoi membri e dei Gruppi di Lavoro, ha elaborato documenti contenenti valutazioni, osservazioni e talora proposte di emendamenti e modifiche, spingendo dunque l'interlocuzione con le sedi istituzionali fino al contributo reale alla produzione normativa del nostro massimo organo legislativo. Ai documenti firmati RPT, si aggiungono poi quelli ai quali la nostra associazione ha partecipato per ProfessioniItaliane, come le proposte emendative al disegno di legge sull'Intelligenza Artificiale inviate al Senato.

- **40 tra documenti, istanze, pareri.** Memorie parlamentari che vanno ad aggiungersi ai diversi contributi che sono stati elaborati nel corso dell'anno. Con l'ausilio dei suoi consulenti, infatti la RPT ha prodotto diversi ulteriori documenti, istanze e pareri, alcuni dei quali inoltrati all'attenzione di enti governativi, altri allo specifico uso interno. Tra questi a titolo di esempio si citano il Piano Nazionale di Prevenzione Sismica, i documenti relativi alle proposte in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro inoltrati al Ministero del Lavoro, o quelli relativi alle misure antincendio trasmesse al Comando Nazionale dei VV.FF. Senza tralasciare la richiesta di aggiornamento dei compensi per le sezioni agrarie dei tribunali, il parere sullo schema disciplinare dei servizi tecnici dell'ANAC, quello sulla norma UNI/CEI 11672, e sugli obblighi derivanti dalla PA e nella comunicazione dello stock di debito.
- **10 Gruppi di Lavoro.** Attività di approfondimento, discussione ed analisi, e soprattutto di produzione di documenti e proposte svolta attraverso l'impegno concreto dei Gruppi di Lavoro nei quali si articola la nostra associazione: Commissione pari opportunità, Normativa Antincendio, Codice dei Contratti, Urbanistica, Equo compenso, Adeguamento Tariffe CTU, Codice Deontologico, Sicurezza Cantieri Mobili, Incentivi Fiscali per la Sostenibilità Energetica e Sicurezza delle Costruzioni. A tutto questo va poi aggiunto il contributo fornito all'attività dei Gruppi di Lavoro di ProfessioniItaliane, come quelli sull'Intelligenza Artificiale, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sull'organizzazione e la riforma degli ordinamenti, e sui parametri per l'Equo Compenso.
- **11 tra Tavoli Ministeriali, intergruppi, consultazioni, enti.** Il 2024 ha visto la RPT essere membro e partecipare a diversi tavoli e occasioni permanenti di incontri e di consultazioni con i massimi organi decisionali del Governo e degli enti nazionali, quali il Tavolo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro presso il Ministero del Lavoro, il Tavolo sugli Ordinamenti delle Professioni sempre presso il Ministero di Via Veneto, la Cabina di regia del PNRR a Palazzo Chigi, i Tavoli con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'adeguamento E.C. per le gare dei servizi tecnici e per la consultazione sui Correttivi al Codice dei Contratti Pubblici, il Tavolo sull'Intelligenza Artificiale, quello sulla Prevenzione Sismica, per l'Adeguamento Modulare per il Salva Casa, la Cabina di Regia per l'applicazione dell'Equo Compenso, e il Gruppo Interparlamentare sugli incentivi per l'edilizia. La RPT è inoltre presente, attraverso i rappresentanti di alcuni degli Ordini aderenti alla nostra Associazione, anche all'interno dell'Assemblea Nazionale del CNEL.

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562 - CF 97767480581



- **6 tra attività varie al servizio degli iscritti**, come la Piattaforma di Cessione dei Crediti, la Piattaforma Preview e il programma Agorà di Harley & Dickinson, la convenzione con Stellantis, la partecipazione e il contributo all'organizzazione di eventi come il Roma Innovation Hub o il convegno FLOMART.
- **16 eventi patrocinati**, tra i quali Flomart, RemTech Expo 2024, il Congresso Nazionale ANIT, il convegno "Chimici e Fisici Protagonisti per l'ambiente", Fire Evac Tour 2024, Safety Expo 2024, Safety Village 2024, Costruire + 2024, il convegno AISI, ARKEDA, Umbria Digital Week, Dronitaly 2024, SAIE 2024, il Congresso per i 100 anni dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, e le celebrazioni del Centenario dalla fondazione dell'Albo nazionale degli Ingegneri. A questi si aggiungono poi le decine di altri eventi cui la RPT è stata invitata ad intervenire per svolgere interventi e dare contributi.
- **19 Circolari**, cui si aggiungono le 17 redatte per conto di Professioni Italiane, più varie informative.
- **5 tra comunicati stampa e interviste**. Il 2024 ha anche segnato l'avvio della collaborazione con la società di consulenza in comunicazione strategica Lievito Consulting S.r.l. In poco più di tre mesi, sono stati elaborati e diffusi diversi comunicati, come quello sulla legge di bilancio e la proposta di flat tax anche per le STP, quello sulle modifiche al Codice dei Contratti, e la nota sulla necessità di una riforma organica dell'edilizia a seguito dell'audizione in Commissione Ambiente della Camera. Attività di comunicazione che ha sin qui ottenuto un positivo riscontro in termini di diffusione delle proposte e delle idee della RPT su molti organi di informazione, sia per quanto riguarda la stampa specializzata, sia per quanto riguarda quella generalista, soprattutto tra le principali agenzie quali l'Ansa, ad esempio. Attività di comunicazione cui si unisce il progetto di revisione e di rilancio del sito, in fase di elaborazione con la società di gestione.

Un anno di intenso lavoro, che ha gettato anche molte basi sulle quali fondare il rinnovo del nostro impegno per la tutela degli interessi, delle istanze e dei desideri dei professionisti dell'area Tecnica e Scientifica anche per il 2025.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO TESORIERE
(Dott.ssa Forestale Sabrina Diamanti)

IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562 - CF 97767480581